



COMUNE DI MASSAFRA
PROVINCIA DI TARANTO

REGOLAMENTO PER IL BENESSERE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 131 del 16/12/2022

INDICE

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2: PRINCIPI E FINALITA'

ART. 3: DEFINIZIONI

ART. 4: ACRONIMI

ART. 5: COMPETENZE DEL COMUNE

ART. 6: REFERENTE BENESSERE ANIMALE (RBA)

ART. 7: LO SPORTELLO PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI

ART. 8: LABORATORIO TEMATICO: BENESSERE ANIMALE

ART. 9: PRINCIPALI FONTI DOCUMENTALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

CAPITOLO II: IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

ART. 10: IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

CAPITOLO III: DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

ART. 11: PRESCRIZIONI GENERALI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

ART. 12: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEI CANI E DEI GATTI

ART. 13: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI EQUIDI

ART. 14: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI UCCELLI DA AFFEZIONE, IN CATTIVITA'

ART. 15: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DI PESCI, ANFIBI, RETTILI E INVERTEBRATI A VITA PREVALENTEMENTE ACQUATICA, IN CATTIVITA'

ART. 16: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEI RETTILI (SPECIE TERRICOLE), IN CATTIVITA'

ART. 17: PRESCRIZIONI PER LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI INVERTEBRATI TERRESTRI, IN CATTIVITA'

ART. 18: ACCATTONAGGIO CON UTILIZZO DI ANIMALI

ART. 19: BOTTI, PETARDI E SPETTACOLI PIROTECNICI

CAPITOLO IV: LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

ART. 20: ACCESSO AI LUOGHI PUBBLICI E AI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

ART. 21: ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI PUBBLICI E AREE VERDI

ART. 22: AREE DESTINATE AI CANI

ART. 23: ACCESSO SUI MEZZI PUBBLICI DI TRASPORTO

ART. 24: ACCESSO DEI CANI NELLE SPIAGGE LIBERE E PRIVATE

ART. 25: RACCOLTA DEIEZIONI

ART. 26: PERCORSO FORMATIVO PER PROPRIETARI DI CANI

CAPITOLO V: ATTIVITA' CON ANIMALI

ART. 27: DETENZIONE DI ANIMALI A SCOPO AMATORIALE.

ART. 28: INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (PET-THERAPY)

ART. 29: ADDESTRAMENTO, EDUCAZIONE

ART. 30: VENDITA, RICOVERO E TOELETTATURA DI ANIMALI D'AFFEZIONE

ART. 31: MERCATI ALL'APERTO E VENDITA DI ANIMALI IN LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

ART. 32: AUTORIZZAZIONE E PRESCRIZIONI PER ESPOSIZIONI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE CON UTILIZZO DI ANIMALI

ART. 33: MACELLAZIONE DI ANIMALI PER USO DOMESTICO FAMILIARE

CAPITOLO VI: GESTIONE DI COLONIE E OASI FELINE, CONIGLI DA COMPAGNIA

ART. 34: COLONIE FELINE

ART. 35: OASI FELINE

ART. 36: CONIGLI DA COMPAGNIA

CAPITOLO VII: ANIMALI SELVATICI A VITA LIBERA

ART. 37: MAMMIFERI E UCCELLI SELVATICI, FAUNA MINORE E RELATIVI HABITAT

ART. 38: VOLATILI LIBERI

ART. 39: PRESCRIZIONI SPECIALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FAUNA DI INTERESSE CONSERVATORISTICO (AREE DELLE GRAVINE):

- ✓ OASI WWF Monte Sant'Elia
- ✓ Falco Grillaio (Numanni)
- ✓ Rospo Smeraldino (Bufo Balearicus)
- ✓ Chiroterri (Pipistrelli)
- ✓ La *testuggine di Hermann* (Testudo hermanni Gmelin, 1789)
- ✓ Geco della *Terra delle Gravine*

CAPITOLO VIII: CIMITERO PER ANIMALI D'AFFEZIONE

ART. 40: FINALITA', DEFINIZIONE E PRESCRIZIONI

CAPITOLO IX: CIRCHI, SPETTACOLI E MOSTRE ITINERANTI

ART. 41: PRESCRIZIONI

ART. 42: AUTORIZZAZIONI

CAPITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 43: SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

ART. 44: VIGILANZA

ART. 45: SEQUESTRI ED ALTRI PROVVEDIMENTI

ART. 46: ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ART. 47: DISPOSIZIONI FINALI

ALLEGATI

Allegato 1: Elenco delle Razze per le quali la Proprietà è tenuto a conseguire "Il Patentino Cane Speciale"

Allegato 2: Elenco degli animali di cui è vietata la detenzione e la vendita

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione.

1. Il Regolamento disciplina la tutela degli animali e il loro benessere nonché la loro corretta gestione nel territorio del Comune di Massafra, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente, e favorisce la corretta convivenza degli animali con la specie umana nel rispetto delle rispettive esigenze, quale elemento fondamentale e indispensabile del rispetto dell'ambiente. A tal fine il Regolamento promuove anche principi generali di buon comportamento nei confronti degli animali e per la gestione degli stessi.

2. Il Regolamento si applica a tutte le specie animali, di cui ai successivi articoli, domestiche o selvatiche, presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, pubblico e privato. È fatta salva la normativa comunitaria, nazionale e in particolar modo quella regionale, con riferimento alla L. R. 7 febbraio 2020 n. 2 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione", che questo Regolamento integra, con validità sul territorio del Comune di Massafra.

3. Il Regolamento preserva altresì la salute e la sicurezza pubblica.

Art. 2 - Principi e finalità.

Principi.

Il Comune di Massafra, si richiama in particolare ai principi comunitari, alle Convenzioni Internazionali e ai valori su cui si fondano i documenti di principio, di seguito menzionati, che:

I. impongono agli stati membri UE di tenere "pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti" (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, art. 13)

II. riconoscono che "l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi" (Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, Strasburgo 1987)

III. proclamano che "ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo" (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale)

IV. invitano "alla conservazione della diversità biologica" (Convenzione sulla diversità biologica, Rio de Janeiro 1992)

V. dichiarano che "gli umani non sono unici nel possedere i substrati che generano la coscienza" (Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza)

VI. riconoscono che la fauna e la flora selvatiche costituiscono elementi insostituibili dei sistemi naturali, che devono essere protetti dalle generazioni presenti e future (Convenzione di Washington, 1973) riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Finalità.

La Civica Amministrazione individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli. A tal fine:

- I. Promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste al fine di favorire la biodiversità locale e la tutela dell'integrità dell'ambiente;
- II. Promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana;
- III. Promuove e favorisce il Terzo Settore e la funzione delle attività di volontariato che operano negli ambiti e in conformità alle finalità del presente Regolamento; Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale, e di tutela del benessere animale all'interno dei box dei canili municipali o convenzionati, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali;
- IV. Al fine di garantire il benessere e la cura dei randagi sul territorio riconosce l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano volontariamente e gratuitamente per l'accudimento dei randagi;
- V. In base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
- VI. Promuove, favorisce e organizza le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, anche all'interno del sistema scolastico cittadino;
- VII. Allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo;
- VIII. Si impegna a favorire programmi di preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche;
- IX. Disincentiva la detenzione di animali appartenenti a specie non addomesticate (esotiche e non), in particolare quando risulta complesso garantirne condizioni di benessere; promuove, favorisce e tutela, nei limiti delle competenze comunali, la presenza nel proprio territorio degli animali domestici e della fauna selvatica stanziale e migratoria, in un'ottica di rispetto e di tolleranza verso tutti gli esseri viventi; inoltre, in particolare, auspica che nei circhi e nelle attività di spettacolo/mostre viaggianti non siano utilizzate alcune specie animali che richiedono modalità di gestione incompatibili con la detenzione in strutture mobili e

si adopera per eliminare la sofferenza dei crostacei decapodi vivi destinati all'alimentazione umana;

- X. Riconosce valore etico a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere di rispetto e tutela di tutte le specie animali e dell'ambiente;
- XI. Riconosce e tutela i vincoli affettivi e di convivenza che s'instaurano tra gli esseri umani e gli animali nell'ambito del nucleo familiare; riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
- XII. Riconosce, condanna e sanziona qualunque atto o gesto di effettivo maltrattamento, secondo i parametri della legge nazionale n. 189 del 2004;

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

1. **Animale:** ogni soggetto appartenente a una delle specie di vertebrati e invertebrati, sotto tutela dell'uomo a qualsiasi titolo oppure in stato di libertà o semilibertà, presente sul territorio del Comune di Massafra, comprendendo aree rurali, collinari e marine;

2. **Animale d'affezione:** ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, nel cui caso sono invece definiti animali da reddito. Sono compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo;

3. **Animali domestici:** animali appartenenti a specie sottoposte a processo di domesticazione, cioè al controllo della riproduzione per molte generazioni. Comprendono specie d'affezione e specie da reddito;

4. **animali selvatici:** animali appartenenti a specie non addomesticate, distinti in autoctoni e alloctoni:

- **autoctoni:** animali appartenenti a specie autoctone o indigene, cioè specie naturalmente presenti in una determinata area geografica, nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto – intenzionale o accidentale – dell'uomo;

- **alloctoni:** animali non appartenenti a specie autoctone o indigene o che comunque non hanno colonizzato il territorio nazionale in seguito a fenomeni di espansione naturale altrimenti qui definiti esotici o alieni; (da distinguere dagli animali selvatici alloctoni naturalizzati, cioè quelli introdotti da moltissimo tempo, in grado di riprodursi e autosostenersi, quindi considerati parte della fauna autoctona);

5. **Fauna minore:** anfibi, uccelli, testuggini, rettili, pesci, invertebrati.

6. **Associazione protezionista o animalista:** associazione di cittadini formalmente costituita e senza scopo di lucro, avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la loro protezione, nonché la collaborazione con gli altri enti individuati dalla normativa vigente, ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali di affezione. Le suddette associazioni devono essere iscritte nell'Albo regionale di cui all'articolo 19 della L.R. Puglia n. 2 del 07/02/2020 ovvero nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Legge n. 281 del 14 agosto 1991, nonché dalla Legge Regionale 7 febbraio 2020, n. 2, il Comune può avvalersi, previa formale convenzione, del supporto operativo, prevalentemente a titolo volontario, di personale appartenente alle Associazioni Animaliste interessate non aventi fini di lucro, per le finalità del presente Regolamento.

7. Singoli Volontari Civici Animalisti: singoli cittadini avente per obiettivo la promozione della cultura del rispetto degli animali e la loro protezione, nonché la collaborazione con gli altri enti individuati dalla normativa vigente, ai fini del raggiungimento del controllo del randagismo e protezione degli animali di affezione. Trattasi di attività svolta in modo personale, spontaneo, in forma libera e volontaria, non aventi fini di lucro ed a titolo gratuita, per le finalità del presente Regolamento. Si rimanda alla disciplina del Regolamento per l'istituzione dell'Albo dei volontari civici.

Art. 4 - Acronimi

ASL: Azienda Sanitaria Locale

R P: Regione Puglia

RBA: Referente Benessere Animale

RC: Referente Comunale

SDA: Sportello per i Diritti degli Animali

SVCA: Singoli Volontari Civici Animalisti

UE: Unione Europea

SIVAE: Società Italiana Veterinaria per gli Animali Esotici

IAA: Interventi Assistiti con gli Animali

TSO: Trattamento Sanitario Obbligatorio

CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora = Convenzione (di Washington) sul Commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione

GU: Gazzetta Ufficiale

IUCN: International Union for Conservation of Nature (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura)

Art. 5 - Competenze del Comune

Al Comune compete:

1. la vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e al benessere degli animali presenti sul proprio territorio, anche se detenuti dai privati, predisponendo le necessarie azioni amministrative, attraverso l'ausilio della polizia locale o guardie zoofile riconosciute con decreto prefettizio, e ove necessario, promuovendo l'azione penale;
2. in collaborazione con l'azienda sanitaria locale (ASL), la realizzazione di campagne informative sugli obiettivi della L.R. Puglia n. 2/2020 e sulle modalità di attuazione, anche

avvalendosi della collaborazione delle associazioni di protezione iscritte all'albo regionale o delle associazioni animaliste di cui all'articolo 3 punto 5, e di medici veterinari liberi professionisti;

3. la stipula di convenzioni o accordi di collaborazione, di intesa con servizi veterinari della ASL, con le associazioni iscritte all'albo regionale delle associazioni protezioniste o animaliste di cui all'articolo 3 punto 5, per il censimento dei cani liberi su territorio, ai fini anche della sterilizzazione, della loro temporanea custodia e della re-immissione sul territorio e per l'adozione dei cani comunali;

4. l'adozione o l'affido, in collaborazione con le associazioni protezioniste o animaliste, degli animali per i quali non è possibile la restituzione ai legittimi proprietari;

5. i trattamenti sanitari per gli animali d'affezione vaganti recuperati, compresi gli interventi di pronto soccorso, che non rientrano nelle competenze dei servizi veterinari della ASL, da effettuarsi tramite convenzioni con strutture veterinarie;

6. l'erogazione degli indennizzi per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti e accertate dai servizi veterinari della ASL competente per territorio;

7. la nomina di un referente per il benessere degli animali in materia di prevenzione e lotta al randagismo.

Art. 6 - Referente Benessere Animale (RBA)

All'interno dell'organico del personale comunale è presente il Referente Benessere Animale (RBA), in materia di prevenzione e lotta al randagismo, che contribuisce al miglioramento della qualità della vita degli animali e alla loro tutela. Il Referente Benessere Animali è rappresentato dal Dirigente della Ripartizione che si occupa di tutto ciò che attiene al Benessere della qualità di vita degli animali. In particolare, il RBA insieme agli altri soggetti coinvolti, concorre al raggiungimento di specifici obiettivi: prevenire il randagismo, favorire la ricerca di un ricovero ai cani e gatti abbandonati, relazionarsi con il tutor delle colonie feline e con lo Sportello per i diritti degli animali (SDA), così come definito nel successivo art. 7 e con i singoli volontari civici animalisti. Per le sue finalità il RBA collabora con gli Enti competenti in materia di tutela e benessere degli animali, con i gestori del canile sanitario e canile rifugio di proprietà o anche convenzionati con il Comune, medici veterinari convenzionati, Uffici competenti della Regione, ASL, Polizia locale, Guardie ecologiche volontarie (GEV), guardie Zoofile e altre forze dell'Ordine. Il Referente Benessere Animale, nomina e si avvale della collaborazione di uno o più referenti comunali (R.C), figura prevista dall'art. 4 c. 1 lett. i) della L.R. Puglia n. 2 del 07/02/2020, cui impartisce compiti, attività ed ogni utile disposizione che contribuisce al miglioramento della qualità della vita degli animali e alla loro tutela.

Art. 7 - Sportello per i Diritti degli Animali (SDA)

Il Comune di Massafra, ai fini dell'affermazione dei principi e dei valori sopra richiamati e a cui si ispira il presente regolamento, nonché conformemente alla normativa vigente, promuove e favorisce la tutela e il benessere degli animali presenti sul territorio o nelle strutture di ricovero proprie e/o convenzionate. Si istituirà pertanto lo "Sportello per i diritti degli animali" avvalendosi della collaborazione delle Associazioni per la protezione degli animali così come definite nell'art. 3 punto 5, individuate come idonee allo scopo, tramite le procedure previste considerando le soggettive possibilità e competenze.

Tale Sportello avrà il compito di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni in tema di benessere degli animali, riconosciuti quali esseri senzienti, cognitivi e sociali, nel massimo

rispetto possibile degli standard etologici specifici, delle necessità esperienziali e delle interazioni sociali sia con animali della stessa specie che con l'uomo.

Lo S.D.A. si occupa di:

- a) promuovere programmi di informazione ed educazione, anche nelle scuole, al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo – animale – ambiente;
- b) svolgere compiti di assistenza volontaria nei canili sanitari, rifugi o altre strutture di ricovero;
- c) collaborare al censimento della popolazione canina e felina vagante;
- d) gestire canili sanitari;
- e) costruire e gestire i rifugi per cani;
- f) gestire le colonie feline provvedendo al recupero dei gatti per finalità di cure ovvero di sterilizzazione;
- g) collaborare al prelievo dei cani vaganti per la sterilizzazione, eventuale custodia e re-immissione sul territorio;
- h) promuovere le adozioni dei cani, in sintonia con l'art. 9 e 10 della L.R. Puglia n. 2 del 7/02/2020, seguendo il relativo iter procedurale;
- i) facilitare l'affido e lo stallo dei cani, seguendo il relativo iter procedurale;
- l) effettuare la raccolta e la divulgazione di informazioni sulla normativa vigente in materia di animali, predisponendo anche la relativa modulistica;
- m) gestire ed implementare la pagina ufficiale istituzionale e di Facebook dello Sportello per i Diritti degli Animali;
- n) favorire il ritrovamento da parte dei proprietari di cani e di gatti smarriti, catturati sul territorio comunale e ricoverati presso le strutture proprie o convenzionate,
- o) collaborare con il RBA del comune di Massafra;
- p) collaborare a tutte le iniziative promosse dall'Amministrazione comunale in tema di benessere degli Animali (microchip day, corsi di formazione, attività varie, etc).

Le attività svolte dallo Sportello per i diritti degli animali non hanno fini di lucro, potrà essere riconosciuto per l'attività svolta un rimborso per le spese sostenute come previsto dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..

Art. 8 - Laboratorio tematico: Benessere animale.

Il Comune può stabilire, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Comunale circa la partecipazione dei cittadini ai processi amministrativi, rapporti di consultazione attraverso Laboratori tematici con Enti e Associazioni Protezioniste o Animaliste o singoli volontari civici come definite nell'art.3, relativamente alle materie previste dal presente regolamento.

1. L'Assessore competente per delega, a cadenza annuale, riferisce in Consiglio Comunale dell'attività svolta. Lo stesso convoca, presso i locali comunali, il Laboratorio Tematico "Benessere animale" ed il presente regolamento ne disciplina la composizione e le modalità operative. Il Laboratorio Benessere Animale è composto:

- a) Dall'assessore competente per il Benessere Animale;
- b) Dal Referente per il benessere e per la tutela degli animali del Comune di Massafra;
- c) Dal Presidente della Commissione consiliare Ambiente - Ecologia e Benessere animale;

d) Da un referente per ciascuna Associazione Protezionistica o Animalista, come definite nell'art. 3 del presente Regolamento, che svolgono sul territorio del Comune di Massafra, attività inerenti alle materie previste dal presente Regolamento e che abbiano fatto richiesta di partecipare;

e) Da due rappresentanti di singoli volontari cittadini animalisti che non appartengano alle Associazioni e che abbiano fatto richiesta di partecipare.

2. Il Laboratorio tematico potrà formulare suggerimenti e proposte, non vincolanti, atte a perseguire il benessere animale ed il corretto rapporto dell'uomo con la fauna cittadina. Tali pareri verranno verbalizzati e riportati dal Presidente alla Commissione consiliare Ambiente - Ecologia e Benessere animale.

3. Il Laboratorio tematico è convocato a cadenza semestrale.

Art. 9 - Principali fonti documentali e riferimenti normativi

Si elencano di seguito con valore non esaustivo, ma meramente esemplificativo, le principali fonti documentali e i riferimenti normativi vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento:

- Normativa Europea e Nazionale Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che modifica il Trattato sull'Unione europea (TUE) e il Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) (GUUE C 306 del 17.12.2007), entrato in vigore il 1^a dicembre 2009; D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti".
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale. Le disposizioni si applicano alle specie animali riportate nell'allegato I, parte B.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014.
- Decisione 93/626/CEE del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite, firmata a Rio de Janeiro, giugno 1992.
- Legge 4 novembre 2010, n. 201, Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (GU Serie Generale n. 283 del 03 dicembre 2010).
- Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73, Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. (GU Serie Generale n.100 del 02 maggio 2005).
- Legge 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. (GU n. 178 del 31 luglio 2004)
- Ordinanza Ministero della Salute 6 agosto 2013, Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (GU Serie Generale n. 209 del 06 settembre 2013) e successive proroghe.

- Ordinanza Ministero della Salute 10 febbraio 2012, Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. (GU Serie Generale, n. 58 del 09 marzo 2012) e successive proroghe
- Decreto Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, Percorsi formativi per i proprietari dei cani (GU Serie Generale n. 19 del 25 gennaio 2010)
- Decreto Ministero dell'Ambiente 19 aprile 1996, Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione. (GU Serie Generale n.232 del 03 ottobre 1996)
- Legge 14 febbraio 1994, n. 124, Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversità, con annessi, siglata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992. (GU Serie Generale n.44 del 23 febbraio 1994 - Suppl. Ordinario n. 33)
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della Strada.
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (GU Serie Generale n.46 del 25 febbraio 1992 - Suppl. Ordinario n. 41)
- Legge 7 febbraio 1992, n. 150, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n.3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. (GU Serie Generale n.44 del 22 febbraio 1992) e successive modifiche
- Legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. (GU Serie Generale n. 203 del 30 agosto 1991)
- Legge 19 dicembre 1975, n. 874, Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973. (GU Serie Generale n.49 del 24 febbraio 1976 - Suppl. Ordinario)
- Legge 14 febbraio 1974, n. 37, Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico. (GU Serie Generale n.61 del 06 marzo 1974)
- Legge 18 marzo 1968, n. 337, Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante. (GU Serie Generale n. 93 del 10 aprile 1968)
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali. (GU Serie Generale 2 giugno 1979, n. 150)
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, Regolamento di polizia veterinaria. (GU Serie Generale n.142 del 24 giugno 1954 - Suppl. Ordinario)
- Codice Penale, Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

- Codice Civile, Testo coordinato e aggiornato del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 Normativa Regionale Puglia
- D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 codice del Terzo Settore a norma dell'art.1, comma 2, lettera b) della Legge 6 giugno 2016, n. 106
- L.R. 7 febbraio 2020, n. 2 Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina, e protezione animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 Interventi per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.
- Regolamento regionale 26 agosto 2019 n.17 di attuazione L.R. 18 ottobre 2016 n. 24. Interventi assistiti con gli animali.
- L. R. 7 luglio 2020, n.15 interventi regionali per favorire l'autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza supporto familiare, in Puglia.

Normativa Comunale

- Regolamento di Polizia Municipale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.96 del 14/05/1995, art. 28.
- Regolamento per le aree di sgambatura dei cani approvato con delibera di Consiglio Comunale n 22 del 05/05/2020
- Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 09/06/2020
- Regolamento comunale del verde pubblico e privato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.50 25/06/2021
- Regolamento edilizio comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 18/06/2019
- Regolamento sulla collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 14/09/2017.
- Regolamento comunale Igiene e Sanità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 2/7/1999 e s.m.i. con delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 30/09/2003.
- Statuto Comunale

Fonti documentali

- Dichiarazione di Cambridge sulla Coscienza, 7 luglio 2012.
- Delibera del 13 aprile 2006, Commissione Scientifica CITES, Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti.
- European Food Safety Authority, 2005 Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) on the "Aspects of the biology and welfare of animals used for experimental and other scientific purposes". The EFSA Journal (2005) 292, 1-46.
- Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, Unesco, Parigi, 15 ottobre 1978.

CAPITOLO II - IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 10 - Identificazione degli animali

1. L'identificazione dei cani e dei gatti, la relativa iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali da affezione e gli adempimenti che ne conseguono sono disciplinati dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

2. Il Comune incoraggia i proprietari di animali da affezione appartenenti alle specie per le quali non vi sia l'obbligo di iscrizione all'Anagrafe regionale degli animali da affezione a fare comunque identificare gli stessi, iscrivendoli in eventuali elenchi anagrafici di specie istituiti e gestiti dall'Ente.

3. Il Comune riconosce e tutela la figura del cane di quartiere e/o collettivo. Trattasi di cane dal carattere pacifico ed abituato alla convivenza con gli uomini nonché in buono stato di salute ed iscritti all'anagrafe canina a nome del tutore ovvero a nome del Comune.

CAPITOLO III - DETENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI

Art. 11 - Prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione

Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione assume l'obbligo e la responsabilità di provvedere alla sua cura e di garantirne il benessere, nel rispetto delle sue caratteristiche fisiologiche, ecologiche ed etologiche nonché delle norme vigenti.

1. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa, il proprietario/detentore di animali d'affezione che non garantisce loro, in forma adeguata, tenuto conto dei bisogni fisiologici, ecologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età, al sesso:

- a. ricovero, con opportuno arricchimento ambientale;
- b. alimentazione in quantità e qualità adeguate alla specie, razza, sesso ed età;
- c. costante disponibilità di acqua potabile;
- d. condizioni di pulizia e di sicurezza negli spazi di ricovero, nonché la prevenzione di eventuali rischi igienico-sanitari;
- e. cure veterinarie, ogni volta che le condizioni di salute lo richiedano e per la normale attività di profilassi; cure garantite da medici veterinari adeguatamente formati nella medicina veterinaria delle diverse specie trattate;
- f. interazioni sociali, in accordo con le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
- g. opportunità di movimento in relazione alla specie, razza, età e sesso;
- h. precauzioni per impedire la fuga;

2. Il proprietario o detentore a qualunque titolo di un animale d'affezione deve adottare accorgimenti utili a evitare la riproduzione non pianificata e, se l'animale è di sesso

femminile, prendersi cura della eventuale prole, assicurandole un'adeguata e responsabile collocazione secondo la normativa vigente. Nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, si invitano, anche con campagne di sensibilizzazione, proprietari o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

3. Chi detiene, anche solo temporaneamente e a qualunque titolo, un animale d'affezione si impegna a documentarsi sulle sue modalità di allevamento e mantenimento, in condizioni di benessere. In caso di acquisto, tale documentazione, deve essere rilasciata dal venditore.

4. Ferma restando la perseguibilità penale quando il fatto costituisce reato, è punito con sanzione amministrativa, il proprietario/detentore che:

a) Detiene continuamente animali in spazi, interni o esterni (compresi terrazzi e balconi), non compatibili con le rispettive esigenze di benessere psico-fisico; è vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, tenere cani e gatti in terrazze o balconi, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

b) Segrega in contenitori o gabbie, animali che non richiedano il contenimento permanente per ragioni di incolumità pubblica o di sopravvivenza dell'animale.

c) Detiene animali in ambienti in cui microclima e/o condizioni di luminosità non siano compatibili con le esigenze fisiologiche, ecologiche e comportamentali di specie.

d) Lascia cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.

e) Non garantisce agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine del trattamento.

f) Detiene animali esposti a suoni e rumori intollerabili.

g) Colora animali mediante l'uso di pigmenti sia naturali sia artificiali, o detiene o vende animali sottoposti a colorazione.

h) Applica agli animali piercing o tatuaggi oppure detiene o vende animali a cui siano stati applicati piercing o tatuaggi.

i) Usa animali (mammiferi, uccelli, anfibi, rettili, pesci) vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità certificati da un medico veterinario, quali l'impossibilità di questi ultimi di abituarsi a prede morte. L'eventuale pasto con animali vivi non deve essere effettuato in pubblico né utilizzato come forma di spettacolo.

j) Utilizza mezzi di contenzione ed educazione non adeguati alle caratteristiche fisiche, ecologiche ed etologiche dell'animale a cui sono applicati, in relazione all'età e condizioni di salute.

k) Addestra animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

l) Addestra animali appartenenti a specie selvatiche.

m) Separa i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.

n) Utilizza animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.

o) Trasporta animali in carrelli chiusi o in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

p) Conduce animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano;

q) Lascia animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione;

r) Trasporta o pone animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori;

s) Stabula animali in gabbie con la pavimentazione in rete, tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena.

t) Mette gatti alla catena o li conduce con la costrizione del guinzaglio al collo, li lascia chiusi in gabbie per più di sei ore, salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.

u) Detiene animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.

v) Abbandona qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

5. Se non per motivi di tutela degli stessi animali e salvo quanto previsto dal Regolamento d'Igiene e Sanità è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione e non è fissato un numero massimo di animali domestici detenibili in abitazioni, salvo la compatibilità della vivenza degli stessi in relazione ai mq utilizzabili dell'abitazione, delle relative pertinenze e di altri disponibili, riconducibili a condizioni di idoneità abitativa.

6. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, testuggini, anfibi ed uccelli.

7. E' tassativamente vietato detenere, catturare, allevare o vendere animali considerati invasivi e rientranti nelle categorie stabilite dal Ministero della Transizione Ecologica: scoiattolo grigio, scoiattolo di pallas, tamia siberiano, nutria, oca egiziana, ibis sacro, gambero rosso americano, procione, testuggine palustre americana (naturale, guance rosse e guance gialle).

8. Per quanto attiene alla testuggine americana, dovrà essere fatta denuncia di possesso al competente ministero della Transizione Ecologica, secondo i dettati dello stesso.

Art. 12 - Prescrizioni per la tutela del benessere dei Cani e dei Gatti

1. Ferme restando le norme in vigore e le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art.11:

a) I recinti ed i box in cui sono custoditi cani e gatti di proprietà devono avere dimensioni tali da consentire il rispetto del benessere animale e comunque possedere requisiti almeno equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente nazionale e/o regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;

b) È vietato l'utilizzo di collari elettrici, con punte e/o a strozzo, detto anche a scorrimento completo, fatta salva la necessità di utilizzo nei casi di adempimento di un dovere (per es. forze dell'ordine, soccorso). I collari a strozzo sono detenibili solo da medici veterinari comportamentalisti ed educatori/istruttori/addestratori cinofili riconosciuti e solo da queste figure professionali utilizzabili per il solo tempo necessario e attestato per iscritto. Per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, il cittadino può chiedere al proprio veterinario comportamentalista, un'autorizzazione scritta per l'utilizzo di detto collare. Il divieto di utilizzo del collare a strozzo, con le deroghe previste, si applica immediatamente dall'entrata in vigore del presente regolamento. È vietato l'uso per i cani di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale. È vietato l'utilizzo di qualsiasi altro strumento di contenzione che possa prevedere dolore o sofferenza all'animale. Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa e laddove ricorrano le fattispecie penali verrà punito con le sanzioni previste dalla legge nazionale n. 189 del 2004;

c) In base all'art 24 della Legge Regionale Puglia 7 febbraio 2020 n 2 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione", è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo. E' vietato altresì l'uso di qualunque altro strumento di costrizione similare. Qualora ciò si rendesse eccezionalmente e temporaneamente necessario per l'incolumità sia del cane che delle persone, la stessa catena dovrà essere di lunghezza tale da consentire un idoneo movimento all'animale. In particolare la catena dovrà essere lunga almeno 4 metri, scorrevole su un cavo aereo della lunghezza di almeno 4 metri e di altezza dal terreno di almeno 2 metri. La catena deve altresì essere munita di 2 moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà comunque consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole del cibo e dell'acqua.

d) Trasportare un animale domestico in auto è consentito se tenuto sul sedile posteriore o nel bagagliaio comunicante con l'abitacolo purché non costituisca impedimento o pericolo

per la guida e qualora si utilizzi una specifica cintura di sicurezza per animali. Per trasportare più di un animale contemporaneamente, occorre premunirsi di trasportini o contenitori a gabbia, oppure di rete divisoria omologata fissata dietro i sedili anteriori, ovvero anche della specifica cintura di sicurezza per animali. Negli autoveicoli muniti di cassone aperto l'animale dovrà essere contenuto contro la caduta o la fuoriuscita dal veicolo in corsa. Il Codice della Strada, art. 169, prevede apposite sanzioni in caso di inadempienza. Il conducente deve assicurare: o l'areazione del veicolo o la somministrazione di acqua e cibo e adeguate soste in caso di viaggi prolungati. Deve essere inoltre evitata l'esposizione ai raggi solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

e) E' vietato condurre animali con mezzi di trazione o di farsi trainare dagli stessi, in particolare condurre o far correre gli animali, legati al guinzaglio o liberi, al seguito di mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, elettrica o a pedali. Le sanzioni sono previste dal codice della strada: lo stabilisce dall'articolo 182, comma 3, del Codice della Strada. Il divieto del Codice della Strada vale su ogni tipologia di strada. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote è vietato trasportare animali liberi che non siano solidamente assicurati; è consentito il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore, che non sporga lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Le sanzioni sono previste dal Codice della Strada: lo stabilisce dall'articolo 170 comma 5 del Codice della Strada.

f) E' vietato l'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse.

g) Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.

2. Chiunque acquisisca la proprietà di un cane appartenente alle razze di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento o ne sia il conduttore è invitato a conseguire il "Patentino Cane Speciale" (che include il Patentino per proprietari di cani di cui al DM Min. Salute 26 novembre 2009), rilasciato a seguito di partecipazione ad un percorso formativo organizzato dal Comune congiuntamente all'ASL, avvalendosi anche della collaborazione di educatori cinofili o medici veterinari esperti in comportamento animale, sulla base dei criteri e delle linee guida riportati nell'allegato al D.M. sopracitato.

Art. 13 - Prescrizioni per la tutela del benessere degli Equidi

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art.11, a coloro che detengono equidi è fatto obbligo di:

a) Garantire un riparo dal sole e dalle avverse condizioni climatiche;

b) Garantire che le dimensioni del box consentano all'animale di girarsi e sdraiarsi con facilità;

c) Garantire che la lettiera nel box sia atossica, assorbente, non polverosa e in quantità sufficiente, sia pulita o cambiata quotidianamente;

- d) Garantire il nutrimento in relazione alla tipologia, età, condizioni fisiche e di lavoro degli animali;
- e) Garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria fuori dal box giornalmente;
- f) Consentire agli animali di avere contatti visivi, olfattivi e, se del caso, anche tattili con i propri simili, in condizioni di sicurezza.
- g) Mantenere gli equidi in poste o legati, sia all'interno del box sia all'aperto, esclusivamente per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia;
- h) Non sottoporre gli equidi a procedure che possano causare sofferenze non necessarie e trattare in modo appropriato il dolore. In particolare è vietata la marcatura a fuoco, così come l'uso di sostanze che causino ipersensibilizzazione degli arti
- i) Non sottoporre gli equidi ad attività (addestramento, lavoro, competizioni, ecc.) che causino fatica eccessiva, ovvero siano incompatibili con le loro capacità fisiche o caratteristiche comportamentali;
- j) Non sottoporre gli equidi ad attività o situazioni che causino paura o stress non necessari.

2. E' fatto divieto assoluto di utilizzare gli equidi o altri animali per la trazione di veicoli, carrozze o calessini per trasporto passeggeri anche se omologati per il solo vetturino.

3. Non è permesso galoppare su strada con gli equidi; le corse clandestine sull'asfalto o altre superfici sono altresì equiparate a reato di maltrattamento, poiché mettono a dura prova ossa e articolazioni dei cavalli;

Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente del Regolamento.

Art. 14 - Prescrizioni per la tutela del benessere degli uccelli da affezione, in cattività

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali d'affezione di cui all'Art. 11, a coloro che detengono in cattività uccelli, a scopo di compagnia oppure per diletto, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente detenibili in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie ed è fatto, altresì, obbligo di:

- a) assicurare che le voliere abbiano dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi;
- b) assicurare che le gabbie siano dotate di un numero sufficiente di mangiatoie e di abbeveratoi, al fine di evitare competizioni tra soggetti;
- c) garantire la disponibilità di acqua o sabbia per la pulizia del piumaggio e, ove applicabile, cassette nido, o comunque se all'aperto un posatoio munito di riparo, per le specie che lo richiedono;
- d) non tenere gli uccelli in condizioni di sovraffollamento;

e) non lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione da correnti d'aria, sole, eventuali predatori, o quant'altro possa interferire con il loro benessere, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;

f) non tenere volatili acquatici stabilmente in spazi privi di stagni o vasche idonee a consentirne la naturale permanenza in acqua;

g) non effettuare interventi sulle ali o sulla coda, che possano determinare una menomazione, se non per ragioni esclusivamente mediche e al fine di salvaguardare la salute dell'animale stesso; nel caso si renda necessaria, l'operazione deve essere effettuata da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso;

h) non mantenere i volatili legati al trespolo o legati con catenelle o altro, con eccezione degli animali impiegati in attività di falconeria, tenuti da falconieri muniti di licenza, che, durante mesi di attività venatoria, possono essere tenuti legati tramite "lunga" all'apposito posatoio.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di questo Regolamento.

2. In ogni caso è fatto obbligo prevedere un arricchimento ambientale in grado di stimolare i comportamenti naturali degli uccelli ed evitare stereotipie ed assicurare agli uccelli la presenza di uno o più compagni, salvo i casi di accertata incompatibilità intra o interspecifica.

3. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nel trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

4. E' fatto divieto assoluto di detenere volatili appartenenti alla fauna omeoterma a meno di essere anellati e provenire da allevamenti autorizzati

Art. 15 - Prescrizioni per la tutela del benessere dei pesci, anfibi, testuggini, rettili e invertebrati a vita prevalentemente acquatica, in cattività

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 11, a coloro che detengono in cattività, a titolo di affezione, pesci, anfibi e rettili o testuggini a vita prevalentemente acquatica, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:

a. non tenere animali in acquari di forma sferoidale;

b. garantire ai pesci un volume d'acqua sufficiente a consentire il loro movimento naturale. Per questo, e al fine di garantire acqua sufficientemente ossigenata, gli acquari devono avere le seguenti dimensioni minime: una capienza non inferiore a 30 litri; un'altezza (profondità) non superiore al lato della base più corto, aumentato del 50%; il lato della base più lungo pari almeno a 10 volte la misura della specie più lunga ospitata;

c. mantenere le specie di anfibi e rettili a vita prevalentemente acquatica in un terracquario, dotato di una parte emersa, facilmente raggiungibile dagli animali, e, ove necessario, di fonti riscaldanti, e con dimensioni non inferiori a cm 60 x 40 x 50 e

comunque in relazione alle dimensioni dell'animale e alle sue esigenze ecologiche, fisiologiche ed etologiche;

d. assicurare il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate;

e. assicurare negli acquari e terracquari un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;

f. assicurare che l'ambiente nei terracquari offra condizioni di umidità e ventilazione idonee alle esigenze delle specie ospitate; in particolare, per le specie anfibe, deve essere mantenuta una percentuale di umidità dell'aria conforme a quella dell'ambiente naturale di origine delle specie stesse, per evitarne la disidratazione.

g. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo naturale, e condizioni di temperatura comprese entro un intervallo simile a quello presente nell'ambiente naturale di origine delle specie;

h. assicurare che le specie sociali siano tenute in gruppi composti di un numero di esemplari adeguato alla specie, e comunque non inferiore a tre esemplari compatibili, nel rispetto della loro etologia;

i. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza di esemplari appartenenti a specie di cui è nota l'inclinazione a manifestare competizione e/o aggressività interspecifica.

Il trasgressore è punito con sanzione amministrativa. Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di questo Regolamento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

3. È vietato in tutto il territorio comunale esporre o conservare crostacei vivi sul ghiaccio e/ o costretti da lacci o elastici. E' vietato altresì, cucinarli ancora in vita.

Art. 16 - Prescrizioni per la tutela del benessere dei rettili (specie terricole), in cattività

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 9, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, a coloro che detengono in cattività rettili per affezione è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze di specie, ed è fatto altresì obbligo di:

a. detenere i rettili in terrari sufficientemente ampi da garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a cm 60 x 40 x h.50;

b. assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;

c. assicurare che, nel terrario, l'ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell'ambiente naturale di origine delle specie, e ove necessario, la presenza di acqua;

- d. assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell'ambiente naturale di origine delle specie;
- e. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dall'entrata in vigore di questo Regolamento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Art. 17 - Prescrizioni per la tutela del benessere degli invertebrati terrestri, in cattività

1. Ferme restando le prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali da affezione di cui all'Art. 11, considerando l'ampia varietà di specie potenzialmente presenti in cattività, a coloro che tengono in cattività invertebrati per affezione è fatto obbligo in primis di documentarsi sulle esigenze specifiche di specie, ed è fatto altresì obbligo di:

a. tenere gli invertebrati terrestri in terrari o terracquari di dimensioni sufficienti a garantire agli animali adeguate possibilità di movimento, e comunque di dimensioni minime non inferiori a cm. 40 x 30 x 30, e con lunghezza di due lati della base pari ad almeno tre volte la lunghezza dell'animale;

b. assicurare un ambiente che ricrei il più possibile quello naturale di origine della specie, compresa la presenza di rifugi;

c. assicurare che, nel terrario o terracquario, l'ambiente offra condizioni di temperatura, ventilazione e umidità conformi a quelle dell'ambiente naturale di origine delle specie; assicurare agli animali un numero di ore giornaliere di luce e di buio, che riproduca al meglio possibile il fotoperiodo dell'ambiente naturale di origine delle specie;

d. evitare condizioni di sovraffollamento e la convivenza con altri esemplari con cui possa manifestare competizione e/o aggressività intra o inter specifica.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere da sei mesi dopo l'entrata in vigore di questo Regolamento.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al trasporto e o al ricovero di animali per esigenze sanitarie.

Art. 18 - Accattonaggio con utilizzo di animali

1. È vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali. Il detentore è sottoposto a sanzione amministrativa e gli animali sono sottoposti a sequestro amministrativo ed eventualmente a confisca.

2. Si esclude il sequestro ma non la sanzione amministrativa, limitatamente gli animali della specie cane qualora si accerti, grazie alla collaborazione con gli organi di Polizia Locale, Carabinieri, Guardie Zoofile e Associazioni di Protezione animale ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento, che si tratta di "compagni di vita" del mendicante che li detiene, ai quali sono garantite condizioni di vita e tutela in accordo al Regolamento.

3. In assenza di documenti e microchip consegue l'obbligo, accertato il proprietario, di procedere immediatamente all'iscrizione all'anagrafe canina presso Asl o Veterinario Convenzionato, pena la confisca dell'animale, nel rispetto della normativa vigente in materia, con l'instestazione dello stesso al Comune di Massafra.

Art. 19 - Botti, Petardi e Spettacoli Pirotecnici

1. Nel Comune di Massafra, sono vietati botti, petardi e fuochi d'artificio tutto l'anno, non solo a Capodanno. In particolare sono vietati nel centro storico, o dove siano presenti persone, animali, vicino ad abitazioni e/o ovunque possano recare disturbo, danno o molestia.

2. Fanno eccezione i fuochi d'artificio in occasione delle festività patronali, in quanto esibizione di pubblico spettacolo a bassa emissione acustica e a prevalente effetto luminoso, a cura dei pirotecnici abilitati ed autorizzati.

CAPITOLO IV - LIBERO ACCESSO DEGLI ANIMALI

Art. 20 - Accesso ai luoghi pubblici e ai luoghi aperti al pubblico

1. Nelle pubbliche vie, nei luoghi aperti al pubblico e nei locali pubblici, nessun animale deve essere lasciato incustodito; i cani devono essere condotti al guinzaglio, utilizzato a una misura non superiore a mt 1,50 o, comunque, alla lunghezza massima stabilita per legge. Il detentore deve sempre portare con sé una museruola, da applicare tempestivamente in caso di necessità. Sono proibiti i guinzagli allungabili.

2. Ai cani e agli altri animali d'affezione, con esclusione di animali di specie selvatica, accompagnati dal proprietario o detentore, è consentito l'accesso nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve eventuali previsioni di legge che dispongano diversamente. I gatti devono essere custoditi all'interno di appositi contenitori per il trasporto. Il detentore, a qualsiasi titolo, degli animali introdotti in detti luoghi deve assicurarsi che gli animali non sporchino, non creino disturbo o danno a persone o cose; la rimozione delle eventuali deiezioni e il ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi è a sua cura e spese.

3. Qualora sussistano le condizioni per vietare l'accesso agli animali nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico di cui al comma 2, il Responsabile della struttura deve esporre un apposito cartello in posizione visibile all'ingresso, previa presentazione di comunicazione scritta, documentata e motivata, al Sindaco, copia della quale, protocollata, dovrà essere conservata nella struttura a disposizione degli organi di controllo. Ove sia vietato l'accesso agli animali, il Responsabile della struttura predispone spazi/strumenti idonei, come ad esempio segnaletica speciale, aree dedicate con maniglie porta guinzaglio, alla custodia in condizioni di sicurezza per gli animali stessi, durante la permanenza dei detentori all'interno degli esercizi o degli edifici.

4. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.

5. Sono esclusi dal divieto di accesso di cui ai commi 3 e 4 i cani, che svolgono attività di supporto a persone disabili, resi riconoscibili in base ai criteri definiti dalla normativa

regionale vigente, quelli delle Forze dell'Ordine e quelli della Protezione Civile, quando sussistano le condizioni per l'intervento.

Art. 21 - Accesso ai giardini, parchi pubblici e aree verdi

1. Ai cani e agli altri animali d'affezione di piccola taglia ovviamente condotti a guinzaglio, è consentito l'accesso ai parchi, ai giardini, e, in genere, alle aree verdi pubbliche, ad eccezione degli spazi espressamente riservati ai giochi per l'infanzia e alle aree verdi a tali spazi afferenti nel diametro di 3 metri, ove questi ultimi non siano delimitati con apposita recinzione e delle aiuole nelle quali l'Amministrazione dispone con apposito provvedimento il divieto di accesso, indicato con appositi cartelli, a protezione di vegetazione che richiede particolare tutela. Il proprietario o il detentore deve sempre essere presente e ha la responsabilità della conduzione e del controllo di detti animali e della raccolta e asportazione delle loro feci, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti. Il proprietario o il detentore deve condurre il cane con guinzaglio e avere con sé la museruola come da disposizione normativa vigente. Eventuali deiezioni all'interno di parchi e aiuole dovranno essere raccolti dal proprietario.

2. Non è consentito circolare a cavallo nei parchi, giardini, e in genere nelle aree verdi pubbliche, salvo espresse deroghe applicabili a luoghi specifici. Sono ovviamente escluse dal divieto le Forze dell'ordine e la Polizia Locale.

Art. 22 - Aree destinate ai cani.

1. Il Comune destina all'attività motoria dei cani apposite aree verdi pubbliche distribuite in modo idoneo sul territorio comunale, definite "aree sgambatura cani".

2. All'interno di dette aree a loro riservate i cani possono essere lasciati liberi e privi di museruola, ma devono essere comunque sottoposti al controllo costante, vigile e attivo del proprietario o del detentore responsabile, che rispondono di qualsiasi danno causato dai loro animali e ai quali è fatto obbligo di:

- a. prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose;
- b. allontanarsi tempestivamente dall'area con il cane, qualora non riescano a controllarne il corretto comportamento.
- c. attenersi a principi di rispetto nella condivisione degli spazi dell'area;
- d. raccogliere e asportare le feci dell'animale;
- e. non fumare;

f. I cani che accedono alle aree di cui al comma 1 devono essere condotti esclusivamente da persone idonee a trattenerli efficacemente all'occorrenza.

3. La regolamentazione all'interno delle aree sgambatura cani è declinata dal disciplinare approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 05/05/2020. Le relative sanzioni di cui all'art. 6 si allineano a quelle del presente Regolamento come di seguito:

art. 6 comma 2 da € 50 a € 150

art. 6 comma 8, 9, 10 e 11 da € 100 a € 300

Art. 23 - Accesso sui mezzi pubblici di trasporto e taxi

1. Su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti sul territorio, è consentito l'accesso ai cani e agli altri animali d'affezione, sotto il controllo del proprietario o del detentore responsabile, secondo le modalità, gli orari e alle condizioni tariffarie previste dai gestori dei servizi e nel rispetto del presente articolo, ad eccezione dei cani guida per non vedenti che viaggiano gratis.
2. Il detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo, pericolo o danno alcuno al conducente, agli altri passeggeri o alla vettura.
3. Su autobus urbani ed extraurbani, i cani sono ammessi purché con museruola e guinzaglio; i piccoli animali domestici di altre specie devono essere chiusi in ceste od altri imballaggi sicuri.
4. Sui taxi, possono viaggiare animali di piccola taglia; cani di grossa taglia possono essere rifiutati; al momento della prenotazione di un taxi deve essere informato l'operatore della presenza di un animale.
5. Qualora sia richiesto il trasporto, su un qualsiasi mezzo privato adibito a servizio pubblico, di un cane da assistenza, che svolga attività di supporto a persone disabili, reso riconoscibile in base ai criteri definiti dalla normativa regionale vigente, tale trasporto sarà reso possibile previa segnalazione all'operatore, al momento della chiamata.

Art. 24 Accesso dei cani nelle spiagge libere e private.

1. Massafra è una Città Animalfriendly con una elevata presenza di famiglie che posseggono uno o più di un animale domestico. Non sono infrequenti i flussi di turisti con animali a seguito e che molti stabilimenti balneari ospitano animali nel rispetto dell'annuale ordinanza balneare della Regione Puglia. Si ritiene pertanto necessario provvedere alla regolamentazione dell'accesso dei cani alle spiagge libere e negli stabilimenti balneari Animal friendly e relativa balneazione.
2. Si rimanda all'apposita ordinanza sindacale comunale quanto più dettagliatamente previsto e non disciplinato da questo articolo.
3. Vista la normativa vigente in materia, è compito del Comune la predisposizione per l'area marittima demaniale di propria competenza, e degli stabilimenti balneari Animalfriendly, di apposita cartellonistica indicante l'area di balneazione dei cani, dove è consentito portare il cane in quanto area a loro dedicata.
4. E' vietato condurre il cane in spiagge non autorizzate, mentre si può portare il cane ovunque se non vi sono spiagge libere a loro dedicate.
5. Per raggiungere la spiaggia libera con il cane è consentito il passaggio sia sulla battigia che attraverso gli stabilimenti balneari, purché il cane sia sempre al guinzaglio corto (metri 1,5) e con museruola al seguito.
6. Si invita a tenere il cane a guinzaglio o in braccio al proprietario/detentore durante lo spostamento dall'ombrellone allo specchio d'acqua indicato e antistante lo stabilimento balneare,

7. L'accesso all'area è consentito solo agli animali identificati che potranno accedere alla spiaggia se esclusivamente tenuti al guinzaglio, e regolarmente iscritti all'anagrafe canina (con tatuaggio o microchip), se esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti. E' facoltativo ma fortemente suggerito l'uso del collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati ed il numero di telefono del proprietario.

8. I proprietari/detentori devono curare che l'animale non possa raggiungere i soggetti vicini; devono inoltre, occuparsi di sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile a garantire che l'animale abbia sempre la possibilità di ripararsi all'ombra.

9. Le deiezioni solide degli animali devono immediatamente essere rimosse a cura del proprietario/detentore, che deve essere munito di paletta/raccoglitore e riposte negli appositi contenitori dei rifiuti; Le deiezioni liquide devono essere asperse e dilavate con abbondante acqua di mare sempre a cura del proprietario/detentore dell'animale.

10. Si invita comunque l'accompagnatore, ogni due ore, a condurre il cane fuori dalla spiaggia per una passeggiata igienica.

11. I proprietari detentori dei cani sono gli esclusivi responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;

12. I proprietari/detentori dei cani devono essere muniti di apposito guinzaglio non superiore a mt 1,50 e avere con sé una museruola morbida da usare solo in caso di necessità o su richiesta motivata di altri bagnanti e/o autorità competenti.

13. E' interdetto l'accesso ai cani femmina in periodo astrale (calore) e ai cani con sindrome aggressiva.

14. Chi accede alla spiaggia ha l'obbligo di rispettare tutti i punti sopra indicati e rendersi disponibile a controlli da parte della vigilanza preposta.

15. L'accesso dei cani al lido o alla spiaggia e l'allontanamento di questi, in caso di disturbo agli altri bagnanti è sottoposta a valutazione del titolare dello stabilimento balneare o della vigilanza preposta.

Art. 25 - Raccolta deiezioni

1. I proprietari e i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci depositate dai loro animali sul suolo urbano, nei parchi e giardini o all'interno di luoghi pubblici e aperti al pubblico, comprese le aree cani, e locali pubblici.

2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i non vedenti accompagnati da cani guida e i disabili non accompagnati e impossibilitati a raccogliere le feci dei loro animali.

3. I proprietari e i detentori devono fare il possibile per non fare urinare il proprio cane in luoghi dove l'imbrattamento crea disagio per i cittadini, come nei pressi di entrate di case e negozi, marciapiedi, nonché ruote di auto e ruote e catene di sicurezza di moto scooter e biciclette. Qualora ciò avvenisse, il proprietario o il detentore laverà con acqua il luogo imbrattato.

4. Eventuali sostanze poste a dissuasione di abbandono deiezioni liquide lungo muri e muretti dovranno essere di tipo innocuo alla salute degli animali, comprovato da specifica certificazione.

Art. 26 - Percorso formativo per proprietari di cani

Al fine di favorire le attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali il Comune promuove, in collaborazione con ASL, Ordine Medici Veterinari e Centri cinofili specializzati in comportamento canino, il percorso formativo "Il Patentino per proprietari di cane" (Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 26/11/2009), rivolto a tutti i proprietari di cani e ai loro famigliari o conviventi che saltuariamente o abitualmente si prendono cura del cane. Il percorso formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile. Il percorso formativo, inoltre, infondendo ai proprietari di cani la conoscenza dei loro doveri e delle loro responsabilità civili e penali nonché la comprensione del cane e del suo linguaggio, valorizza il rapporto interspecifico e previene lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali. Il cane, in quanto essere senziente, è dotato di capacità cognitive che devono essere potenziate ed ha esigenze etologiche e comportamenti che il suo compagno umano deve comprendere e accettare affinché sia favorito il suo inserimento nella società.

CAPITOLO V - ATTIVITA' CON ANIMALI

Art. 27 - Detenzione di animali a scopo amatoriale

1. È vietato possedere o detenere animali in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienico-sanitaria, odori sgradevoli o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone e disturbo alla quiete pubblica.
2. Ferme restando le normative nazionali e regionali, è vietata la detenzione e la vendita nel territorio comunale di animali appartenenti ai gruppi tassonomici elencati in Allegato 2.
3. Per i soggetti appartenenti alle specie di cui al comma 2 detenute prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento si rimanda alle linee Guida Cites che disciplinano le fattispecie contemplate.
4. E' fatto divieto di svolgere attività di allevamento amatoriale di animali d'affezione con modalità differenti da quelle previste dal Capitolo III "DETTENZIONE E TUTELA/BENESSERE DEGLI ANIMALI" ed in particolare in solai, box e autorimesse, vani interrati o seminterrati, o comunque locali non idonei per spazio, aerazione e illuminazione.

Art. 28 - Interventi assistiti con animali (Pet Therapy)

1. Fermo restando il recepimento delle Linee guida nazionali per gli Interventi Assistiti (I.A.A.) con gli Animali da parte della Regione Puglia, con Regolamento regionale 26 agosto 2019 n.17 di attuazione L.R. 18 ottobre 2016 n. 24. Interventi assistiti con gli animali, si intende promuovere la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego terapie assistite con animali.

2. Quanti vogliono avviare e/o gestire attività di pet therapy (programmi di cura e terapie assistite da animali), devono aver conseguito abilitazioni confacenti a tale scopo, e sono tenuti a presentare comunicazione all'Ufficio SUAP del Comune.

3. Gli animali da impiegare in attività di pet therapy devono provenire da canili, rifugi pubblici e privati gestiti da volontari e associazioni dedite al benessere animale, da maneggi o allevamenti per fini alimentari, e/o essere di proprietà delle persone che abbiano i requisiti di cui al precedente punto 2.

4. Gli animali da impiegare in attività di pet therapy devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità, la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di pet therapy. È comunque vietata l'utilizzazione di cuccioli e di specie selvatiche o esotiche

5. In nessun caso le prestazioni di pet therapy devono provocare fatica, stress, dolore, danni temporanei o permanenti, né devono costituire sfruttamento degli animali utilizzati.

6. Gli animali da impiegare nei programmi di pet therapy sono sottoposti a controlli da parte di un veterinario, che in collaborazione con l'addestratore/educatore attesta, con cadenza almeno biennale, il permanere delle loro condizioni di salute e di benessere. Non è consentita la soppressione o macellazione degli animali non più idonei a sostenere attività di pet therapy, ai quali deve essere assicurata la possibilità di adozione e il mantenimento in vita.

7. Per quanto altro non specificatamente indicato si farà riferimento alle Leggi nazionali e regionali sopra citate.

Art. 29 - Addestramento, educazione

1. Chi intende svolgere attività di addestramento – educazione per cani deve richiedere specifica autorizzazione allo sportello imprese SUAP - (SCIA per attività economica).

2. All'atto della domanda, il richiedente fornisce le opportune credenziali e i curricula degli addestratori impiegati, nonché specifica dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi a esaltare l'aggressività dei cani e salvaguardarne l'equilibrio psicofisico come animali d'affezione.

3. I Centri o liberi professionisti già in esercizio all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere alla regolarizzazione di quanto ai precedenti commi presentando domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 30 - Vendita, ricovero e toelettatura di animali d'affezione.

1. Premesso che il commercio di animali, senza apposita registrazione dell'ASL o in condizioni diverse da quelle previste nell'atto di registrazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano l'adozione di misure sospensive o interdittive dell'attività e l'emissione dei necessari provvedimenti cautelari a tutela del benessere animale e che tale commercio deve essere certificato CITES, si definisce quanto segue:

a. Ai fini dell'apertura di esercizi destinati alla vendita, ricovero e toelettatura di animali d'affezione, ferme restando le norme e i regolamenti in materia di comunicazioni e adempimenti per l'attivazione di tali esercizi, la vendita e/o la detenzione di animali d'affezione è regolata dagli art. 21 e 22 della L.R. Puglia del 7 febbraio 2020, n.2.

b. È vietato vendere o affidare animali ai minori di anni 18. In caso di violazione ripetuta, si applica anche la sospensione dell'attività di vendita animali d'affezione, per un periodo massimo di 90 giorni.

c. È vietata l'esposizione di animali al pubblico, in vetrina e all'esterno dei negozi sulla pubblica via.

d. Fatta salva la legislazione nazionale e regionale in materia, è vietata, a partire da sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, la vendita delle specie elencate in Allegato 2.

e. È vietata la vendita di mammiferi prima dell'età di svezzamento naturale e il venditore deve attestare per iscritto età e sesso dell'animale venduto.

f. Chiunque eserciti attività di commercio di animali, anche per periodi di tempo limitati, ha l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico, nel rispetto della normativa regionale. Per gli animali non identificati individualmente, in aggiunta a quanto richiesto dalla normativa regionale, vi è l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico per partita di acquisizione/acquisto.

g. I titolari degli esercizi commerciali, contestualmente alla vendita di un animale, hanno l'obbligo di consegnare all'acquirente un'informativa relativa alle principali caratteristiche ed esigenze della specie di appartenenza dell'animale stesso.

h. I titolari degli esercizi commerciali devono dare comunicazione dell'avvenuta cessazione dell'attività allo Sportello Suap del Comune e all'ASL competente, entro dieci giorni dalla stessa.

i. È fatto divieto di vendita di animali vivi da utilizzare per l'alimentazione di altri animali. In deroga al divieto, la vendita di tali animali è consentita previa presentazione, da parte dell'acquirente, di certificato medico/veterinario che ne indichi la necessità per l'impossibilità dell'animale di abituarsi a prede morte.

Art. 31 - Mercati all'aperto e vendita di animali in luoghi aperti al pubblico

1. Non è consentita la vendita di animali d'affezione né la loro detenzione a scopo ornamentale, nei mercati allestiti in modo temporaneo all'aperto o al chiuso, in luogo pubblico o privato.

2. Non è in alcun caso consentita la vendita, l'offerta anche senza corrispettivo, di animali nei luoghi pubblici.

Art. 32 - Autorizzazione e prescrizioni per esposizioni e manifestazioni temporanee con l'utilizzo di animali

1. Fatta salva la normativa nazionale e regionale in materia, sono soggetti ad autorizzazione ogni forma di esposizione temporanea, anche di carattere tradizionale o rievocativo effettuata senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali.

L'istanza viene inoltrata alla polizia locale e al Servizio veterinario dell'Asl Area A e C, per il parere autorizzativo.

A titolo esemplificativo si riportano le seguenti attività:

- a) manifestazioni di promozione o valorizzazione delle specie, organizzate e/o patrocinate da Associazioni o Enti;
- b) raduni di cani accompagnati dai loro possessori, organizzati in luoghi aperti;
- c) iniziative di particolare valore culturale, storico, religioso e rievocativo

Le attività di circhi e di spettacolo viaggiante con utilizzo di animali sono disciplinate dagli articoli 41 e 42.

Sono comunque vietati i cinodromi.

2. In particolare le attività con utilizzo di animali a scopo di lucro (fiere zootecniche, manifestazioni, competizioni e corse ippiche svolte all'interno di strutture appositamente preposte e autorizzate, etc) sono autorizzate tramite Suap.

3. È sempre vietata nelle esposizioni e manifestazioni temporanee l'esposizione di qualsiasi tipo di animali non svezzati e l'esposizione di cani e gatti di età inferiore a 90 giorni. In nessun caso può essere consentita, nell'ambito di queste manifestazioni, la cessione, anche a titolo gratuito, di animali.

4. Chiunque intenda promuovere un'esposizione o una manifestazione temporanea con animali, di cui al comma 1, lettere a, b, c, deve richiedere l'autorizzazione agli enti competenti. L'autorizzazione verrà rilasciata in coerenza con i principi e le finalità del presente Regolamento, previo ottenimento dei pareri favorevoli obbligatori rilasciati dal Servizio Veterinario ASL Area A e/o Area C.

5. È fatto obbligo ai responsabili delle manifestazioni ed esposizioni temporanee di munirsi di un registro degli animali, da cui si possa evincere il numero degli animali presenti.

6. Gli animali esposti devono essere tenuti lontani dai visitatori per mezzo di barriere protettive, quali catenelle, cavalletti, staccionate, ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare indiscriminatamente sia l'esterno della gabbia sia gli animali stessi. Il titolare dell'autorizzazione impegna a far rispettare, anche con l'apposizione di idonei cartelli informativi, il divieto, per tutti i visitatori, di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo.

7. È vietato ai visitatori accedere allo spazio espositivo, con propri animali al seguito, di qualsiasi specie.

8. Il titolare dell'autorizzazione garantisce la presenza, in orari prefissati, e la reperibilità, nelle altre ore, di un referente responsabile degli animali e la reperibilità di almeno un veterinario libero professionista, per tutto il periodo della manifestazione. I nominativi devono essere indicati nella relazione allegata all'istanza di autorizzazione e sono esposti in luogo visibile all'esterno della struttura.

9. È vietato introdurre animali che non siano in buono stato di salute o siano in cura per patologie o non siano in regola con i piani vaccinali per malattie trasmissibili, pena l'allontanamento immediato dalla esposizione o manifestazione.

10. Gli animali che si ammalano nel corso dell'esposizione o manifestazione sono allontanati dalla struttura o dagli spazi utilizzati per l'esposizione o la manifestazione, a cura del titolare dell'autorizzazione.

11. È vietata la liberazione, anche temporanea, di animali di qualsiasi specie in occasioni di feste, ricorrenze, ecc.

Art. 33 - Macellazione degli animali per uso privato familiare

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, del Regolamento comunale di Igiene e Sanità approvato con Delibera di C.C. n. 99 del 30-9-2003 e nel rispetto del Regolamento CE nr. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

2. La macellazione a domicilio dei bovini e degli equidi per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

3. E' fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.

CAPITOLO VI - GESTIONE DI COLONIE E OASI FELINE. CONIGLI DA COMPAGNIA.

Art. 34 - Colonie feline

1. Definizioni. Ai fini del Regolamento, si intende per:

- "gatto libero": un felino domestico non di proprietà, che vive in condizioni di libertà in un'area, pubblica o privata, all'interno del territorio comunale.
- "colonia felina": un gruppo di due o più gatti liberi, viventi abitualmente in un'area, pubblica o privata, all'interno del territorio comunale. La colonia felina si considera tale anche quando risulta costituita da un solo gatto a seguito della scomparsa degli altri soggetti che la componevano.
- "habitat" di colonia felina: l'area territoriale, pubblica o privata, nella quale vive una colonia felina.
- "oasi felina": struttura all'aperto, recintata, con possibilità di mantenere aperture per l'entrata e l'uscita dei gatti, destinata al ricovero di gatti non di proprietà che richiedono collocazione in ambiente controllato e protetto.
- "censimento di una colonia felina": l'attività di identificazione e registrazione in Anagrafe regionale degli animali d'affezione dei soggetti che la compongono, unitamente alla annotazione delle indicazioni relative al numero dei gatti, all'area in cui si trovano e all'eventuale tutor che se ne occupa.
- "tutor" di colonia felina: il soggetto referente, registrato in anagrafe, che, su base volontaria, si impegna a prendersi cura di una o più colonie, nutrendo e curando i gatti che ne fanno parte e garantendo la pulizia e l'igiene dei luoghi e la segnalazione di soggetti non sterilizzati.

2. I gatti liberi e le colonie feline sono tutelati dalla normativa nazionale e regionale vigente (artt. 12 e 13 L.R. 2/2020) e dal presente Regolamento.

3. Il Comune collabora con l'ASL per garantire l'attività di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e dei gatti liberi, in applicazione della legge regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo.

4. La presenza di colonie feline sottoposte a censimento e/o sterilizzazione deve essere segnalata mediante appositi cartelli.

5. Nelle aree private, compresi gli spazi comuni condominiali, in cui si sia stabilita una colonia felina, è facoltà del proprietario o dell'amministratore consentire il posizionamento di manufatti removibili per il rifugio e l'alimentazione dei gatti; le stesse persone possono stabilire l'area di posizionamento dei suddetti manufatti e le modalità di eventuale accesso del tutor di colonia, in accordo con il tutor stesso e la Polizia Locale. Devono in ogni caso essere garantiti l'igiene e il decoro ambientale.

6. Nei casi previsti dalla normativa vigente, in cui si renda necessario allontanare una colonia felina, l'ASL, d'intesa con la Polizia locale e con la collaborazione del tutor, accertano che sussistano le condizioni per l'allontanamento. In tale caso, individuano altra idonea collocazione, valutando in via preferenziale la possibilità di spostare la colonia in un'area il più vicino possibile all'habitat abituale.

7. È vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia felina, disturbare gli animali specie durante l'alimentazione, spostare gli animali o asportare o danneggiare i manufatti e gli altri oggetti utilizzati per la cura degli animali, fatte salve situazioni di immediato pericolo per la sicurezza pubblica o a rischio di creare gravi inconvenienti igienico-sanitari da segnalare immediatamente all'Asl e al Comando di polizia locale.

8. Il Comune riconosce l'attività dei tutor che accudiscono volontariamente le colonie feline censite.

9. Il Comune, in collaborazione con ASL e le Associazioni riconosciute ai sensi della legge regionale di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, promuove la formazione dei tutor di colonie feline.

10. Il tutor di colonie feline deve collaborare con l'ASL e con la polizia locale e lo SDA del Comune di Massafra per favorire le procedure di identificazione e sterilizzazione dei gatti liberi e per segnalare, ogni problema inerente allo stato di salute e, in generale, alla vita della colonia; agire nel rispetto delle norme che tutelano l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e dei contenitori utilizzati per la somministrazione di acqua e cibo e attenersi alle indicazioni dell'ASL e della polizia locale. Qualora i tutor di colonia non si attengano, la qualità e le relative facoltà di gestione della colonia felina possono essere revocati.

11. I tutor di colonia sono registrati nell'Anagrafe regionale animali da affezione dal Servizio Veterinario dell'ASL competente e possono recedere in ogni momento dall'impegno, previa comunicazione all'Asl e alla polizia locale, avvalendosi anche dell'ausilio dello SDA, proponendo una sostituzione.

Art. 35 - Oasi feline

Il Comune, qualora ne ravvisi l'opportunità, può individuare aree da destinare all'istituzione di oasi feline, ai sensi della normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo; provvedere a garantirne i requisiti previsti e affidare la loro gestione a un tutor o a un'associazione senza scopo di lucro.

Art. 36 Conigli da compagnia

1. I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti. E' vietata la detenzione permanente dei conigli previsti nel presente titolo in gabbie e deve sempre essere garantito un ragionevole numero di uscite giornaliere dalle proprie gabbie.

2. Per garantire un minimo di attività motoria, le gabbie per conigli da compagnia devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli di stazionare in modo eretto. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti. Il fondo non deve essere a griglia e deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico.

CAPITOLO VII - ANIMALI SELVATICI A VITA LIBERA

Art. 37 - Mammiferi e uccelli selvatici, fauna minore e relativi habitat

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione della fauna selvatica, tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria, il Comune riconosce e promuove la tutela dei mammiferi selvatici, l'avifauna autoctona stanziale e migratoria, la fauna minore (ai fini di questo Regolamento: anfibi, rettili, pesci, invertebrati) e le specie esotiche escluse dall'elenco di cui al Regolamento (UE) 2016/1141, che occupino anche temporaneamente il territorio comunale, e inoltre, ove ecologicamente sostenibile, garantisce il miglioramento dei rispettivi habitat.

2. È vietato a chiunque molestare o catturare mammiferi, uccelli e la fauna minore, sia che si tratti di soggetti adulti, di uova o larve, o danneggiare gli habitat da cui dipende la loro sopravvivenza (incluso il divieto di alterare la posizione di barriere o strutture atte a favorire la vita e lo sviluppo delle specie presenti), fatte salve le attività consentite dalla vigente legislazione, nazionale e regionale, di settore e dalle normative sanitarie.

3. È vietato il rilascio nell'ambiente di animali selvatici, ad eccezione dei rilasci gestiti nelle aree protette quando previsto dai programmi di recupero e reinserimento di specie faunistiche selvatiche autoctone e fatta salva l'eventuale concessione di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti comunali, sentito il parere del Referente per il Benessere animale e lo sportello per i Diritti degli animali.

4. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono individuare un sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Al termine dei lavori gli animali, anche previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno se possibile essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e comunque assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere.

5. L'uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli è consentito purché le loro caratteristiche siano tali da non provocare lesioni agli animali. Per quanto riguarda le

nuove installazioni e le riparazioni/sostituzioni di quelle esistenti, sono vietati i dissuasori con puntali, salvo che abbiano la sommità piatta/arrotondata e siano flessibili. È vietato l'uso di reti anti-uccelli a maglie di ampiezza e forma tali da rendere possibile l'impigliarsi di uccelli e chiropteri.

6. Nella realizzazione di nuove infrastrutture, ovunque possibile, si deve favorire il mantenimento di una connessione ecologica con accorgimenti di tutela (artificiali o naturali) utili a salvaguardare lo spostamento spontaneo o migratorio della fauna selvatica, mammiferi, uccelli e fauna minore.

7. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Le persone coinvolte o che assistono a un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

8. Ogni attività di pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, in cui siano presenti insediamenti o esemplari di fauna minore, deve essere eseguita avendo cura di tutelare al meglio tale fauna e previa comunicazione del programma delle attività alla Polizia locale.

9. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento comunale del verde pubblico e privato approvato con Delibera di C.C. n. 50 del 25/06/2021, la potatura e abbattimento degli alberi e delle siepi, soprattutto in prossimità di corsi d'acqua, si effettua previa apposita verifica, tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori e di anfibi, salvo che per interventi urgenti per la sicurezza dei luoghi e per la tutela dell'incolumità pubblica previo avviso agli uffici competenti.

10. L'Amministrazione esegue nelle aree a verde pubblico, compatibilmente con la natura dei luoghi, la piantumazione di arbusti e siepi autoctone adatti a fornire rifugio, nutrimento e habitat riproduttivi all'avifauna selvatica e alla fauna minore.

11. Il Comune di Massafra riconoscendo il valore della presenza delle specie utili per la lotta agli insetti dannosi e per il controllo naturale delle popolazioni cittadine di piccioni e roditori, agevola e promuove la posa di strutture di rifugio per pipistrelli e di nidificazione per gli uccelli (falco grillaio, rondini, balestrucci, rondoni, rapaci diurni, rapaci notturni eccetera), anche con azioni dirette o partecipate, in particolare sugli edifici di proprietà dell'amministrazione comunale e gli edifici di nuova costruzione.

12. Nel caso di interventi edilizi su edifici esistenti di qualsiasi tipologia prevista dall'art. 3 del D.P.R. 380/2001, interventi di rimozione dell'amianto, interventi in materia energetica, da realizzarsi nel periodo riproduttivo intercorrente tra il 1° aprile e il 30 agosto, ove negli edifici siano presenti nidi attivi rondine e/o balestruccio, in base a quanto previsto dalla L. 157/92, art. 21, dovranno essere salvaguardati nidi, uova e soggetti presenti. Anche al di fuori del periodo riproduttivo, è vietato asportare o distruggere i nidi di queste specie. In caso di problematiche documentate che richiedono l'asportazione di nidi, altrettanti nidi artificiali dovranno essere posizionati nel punto o in prossimità di dove si trovano quelli rimossi.

13. Gli interventi di disinfestazione non devono nuocere in alcun modo alle specie animali.

14. Tranne che per le specie ritenute infestanti, la presenza sul territorio cittadino di insetti e aracnidi è tutelata, in quanto specie indispensabili per il mantenimento dell'equilibrio degli ecosistemi, parte integrante e fondamentale della catena alimentare e del patrimonio culturale. Il Comune promuove la creazione e l'allestimento di aree favorevoli all'insediamento e alla sopravvivenza in particolare degli insetti impollinatori. Il Comune promuove campagne per rafforzare la consapevolezza dei cittadini in merito al valore di queste specie e della loro tutela e promuove un'adeguata educazione in questo campo.

Art. 38 - Volatili liberi. Salvaguardia delle colonie di Apodidi (rondoni) e controllo di volatili sinantropi

1. Ferme restando le disposizioni delle leggi vigenti in materia di tutela della fauna selvatica, il Comune intende tutelare le colonie di rondini, rondoni e balestrucci nidificanti a Massafra.

2. E' fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i siti riproduttivi e i nidi di specie migratorie quali Rondine (*Hirundo Rustica*), Balestruccio (*Delichon Urbicum*), Rondone (*Apus Apus*) e, in generale, di qualunque altra specie ornitologica.

3. Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali o accorgimenti per il mantenimento di cavità murarie.

4. Le buche pontai e su territorio comunale, durante le opere di restauro o ristrutturazione, non dovranno essere chiuse totalmente ma solo parzialmente, lasciando una apertura da 3 a 5 cm., in modo che i colombi non possano entrarvi, ma i rondoni o altre specie utili alla salute umana, possano avere accesso.

5. Le cavità oggetto di restauro dovranno avere una profondità minima di 15 cm. e a ridosso dell'entrata vi dovrà essere piazzato un cuneo che permetta la discesa e la salita agli ospiti.

6. Se di fronte all'entrata di coppi o buche pontai e dove possono nidificare i rondoni e quindi essere potenziali siti riproduttivi, vi sono sporgenze o bordi bisognerà creare di fronte alla prima fila di coppi un pavimento ad assetto obliquo e non orizzontale in modo che il colombo scivolando non vi si possa posare mentre il rondone può entrare in volo dentro il coppo rimasto aperto che quindi rimane utilizzabile da questi preziosi divoratori di insetti.

7. L'Amministrazione comunale d'intesa con enti di controllo e associazioni protezionistiche, potrà intraprendere eventuali misure di controllo e contenimento di proliferazione di volatili sinantropi (colombi, storni, gabbiani reali, ecc.) secondo l'insorgenza di inconvenienti emergenti in ambito urbano. Tali attività potranno essere intraprese anche dal privato previa richiesta di autorizzazione alla polizia locale.

8. Dettagli ulteriori per la salvaguardia di altre specie volatili saranno meglio definiti nell'articolo successivo.

ART. 39: PRESCRIZIONI SPECIALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA FAUNA DI INTERESSE CONSERVATORISTICO (AREE DELLE GRAVINE)

OASI WWF Monte Sant'Elia.

Il Comune di Massafra è capofila del Progetto «Azioni per la tutela di flora e di fauna di interesse conservazionistico nel SIC/ZPS IT9130007 AREA DELLE GRAVINE», finanziato con circa 600 mila euro nell'Asse VI – Azione 6.5.1 del POR-PUGLIA 2014-2020 - Interventi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità terrestre e marina», presentato con i Comuni di Crispiano e Statte, e finalizzato alla tutela degli habitat, della flora e della fauna di interesse comunitario dell'Area delle Gravine dell'arco ionico tarantino, mediante la realizzazione di 8 azioni mirate:

Azione 1 - RESTOCKING DELLA POPOLAZIONE DI TESTUGGINE DI HERMANN CON INDIVIDUI DETENUTI IN CATTIVITA'

Azione 2 - INCREMENTO DELLA POPOLAZIONE NIDIFICANTE DI GRILLAIO NEL CENTRO STORICO DI MASSAFRA attraverso il posizionamento di n. 50 nidi artificiali sugli edifici pubblici.

Azione 3 – REALIZZAZIONE DI STAGNI PER LA CONSERVAZIONE DELLA FAUNA ANFIBIA. Come obiettivo primario è stato realizzato uno stagno per la riproduzione di Anfibi, in particolare rospo comune e rospo smeraldino *Bufo balearicus*, specie già presenti sul territorio e che soffrono della carenza di siti riproduttivi idonei alla deposizione delle uova. Obiettivo secondario è quello di favorire la fauna selvatica in generale in quanto la creazione di una pozza d'acqua rappresenta un intervento prezioso per l'abbeveramento di animali selvatici, per la riproduzione di insetti e per il foraggiamento di chiroatteri.

Azione 4 – INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DI CHIROTTERI (PIPISTRELLI) L'obbiettivo è quello di conservare ed incrementare le popolazioni di chiroatteri del comprensorio Area delle Gravine. Tutte le specie di chiroatteri sono prioritarie di conservazione a livello comunitario in quanto minacciate dalle trasformazioni ambientali, dall'impiego di tecniche di agricoltura poco sostenibili e dall'inquinamento.

Azione 5 – ERADICAZIONE DELL'AILANTO Interventi di eradicazione dell'Ailanto, una delle principali minacce alla conservazione dell'habitat naturale tipico delle Gravine.

Azione 6 – MISURE ATTE A FAVORIRE SPECIE DI INSETTI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO Monitoraggio pre e post - intervento della consistenza e dello stato di conservazione delle popolazioni degli insetti **Zerynthia polyxena**, **Melanargia arge** e **Saga pedo** nelle radure e chiarie individuate nell'area di azione.

Azione 7 – AZIONI PER LA TUTELA DAL LUPO Affidare cani da guardiania agli allevatori che ne fanno richiesta al fine di ridurre i casi di predazione del bestiame da parte del lupo. I cani della razza pastore abruzzese saranno affidati a condizione che sono allevati secondo un vademecum specifico che li renderà efficaci nel limitare gli attacchi da parte del lupo.

Azione 8 – Conservazione in situ di specie della Flora vascolare pugliese di importanza conservazionistica nel SIC "Area delle Gravine"

Falco Grillaio (Numanni)

In particolare, l'azione n.3 del progetto ha come obiettivo la tutela e l'ampliamento della popolazione di **grillaio (Falco Naumanni)**, piccolo rapace migratore protetto a livello europeo che nidifica nei centri abitati. Per favorire la specie sono stati posizionati nidi artificiali, che stanno venendo colonizzati con successo. In città si verificano ritrovamenti di falchetti in difficoltà, soprattutto durante la stagione estiva, semplicemente perché sono caduti dal nido nei primi tentativi di volo. Se è in strada sarà sufficiente metterlo al sicuro in un punto alto nei paraggi, come un davanzale, una pensilina o simili.

Se il falchetto sembra ferito bisognerà portarlo in una scatola di cartone con fori di aerazione presso la sede della Polizia Locale che si occuperà del trasporto al Centro Territoriale Prima Accoglienza della Fauna Selvatica Omeoterma di Manduria, dove sarà curato da personale specializzato (tel. 3319768753). Per aiutare i piccoli rapaci migratori protetti a livello europeo, che nidificano nei centri abitati, è indispensabile non provvedere in modo autonomo, ma allertare gli esperti che rispondono ai numeri telefonici 3463068369 (volontario LIPU) e 3299723334 referente grillaio, o direttamente alla Lipu Taranto con messaggio privato [facebook.com/liputaranto](https://www.facebook.com/liputaranto).

Il maltrattamento, la mutilazione e l'uccisione di queste specie animali comporta la sanzione amministrativa e la perseguibilità penale.

Rospo Smeraldino (Bufo Balearicus)

Nel nostro territorio vivono 2 specie di rospi: il rospo comune **Bufo bufo** e il rospo smeraldino **Bufo balearicus**. Gli adulti delle due specie sono facilmente distinguibili: il rospo comune, di dimensioni maggiori (alcune femmine possono arrivare anche ad una lunghezza di 20 cm), ha una colorazione abbastanza uniforme tra il grigiastro e il giallastro. Il rospo smeraldino, più piccolo (lunghezza massima di 10 cm), ha una colorazione di fondo bianco-grigiastra con grosse macchie verdi e talvolta sfumature rossastre.

I rospi sono anfibi prettamente terrestri, e raggiungono varie tipologie di raccolte d'acqua (stagni naturali, cisterne, vasche ecc.) solo per riprodursi, tra gennaio e aprile, quando è possibile godere delle loro straordinarie emissioni vocali (udibili specialmente per il rospo smeraldino). Dopo aver deposto le uova, gli adulti abbandonano l'acqua e si rifugiano nelle campagne circostanti, standosene di giorno ben riparati sotto cataste di legna, rocce, rifugi sotterranei ecc. ed uscendo solo dopo il tramonto, per cacciare una grande quantità di invertebrati. Nel frattempo, dai lunghi cordoni di uova deposti in acqua schiudono le larve, dette girini, che, dotate di branchie, conducono vita acquatica per 1-2 mesi nutrendosi di detriti. Al termine della vita larvale vanno incontro allo straordinario fenomeno della metamorfosi, una profonda e drastica trasformazione interna ed esterna, che li porterà, nel giro di pochi giorni, a divenire degli "adulti in miniatura" e a respirare l'ossigeno attraverso i polmoni nuovi di zecca. A quel punto gradualmente si allontaneranno anch'essi dall'acqua per condurre una vita terriicola.

Purtroppo i rospi oggi sono in forte difficoltà in molte zone del loro areale. Tante e sempre più incombenti sono le minacce che gravano sulla conservazione delle locali popolazioni di questi anfibi:

- traffico veicolare che ogni anno uccide migliaia di esemplari adulti e/o giovani in migrazione da e verso i siti riproduttivi;
- inquinamento dovuto all'abbandono nell'ambiente di rifiuti di varie tipologie, emissioni tossiche e fitofarmaci sempre più massicciamente utilizzati in agricoltura convenzionale;
- distruzione dei siti riproduttivi;
- eliminazione degli elementi di diversificazione ambientale (muretti a secco, siepi, alberature, piccoli rifugi quali cataste di legna, specchie ecc.);
- uccisioni illegali per via di stupide ed ataviche superstizioni e credenze che questi animali condividono con la maggior parte delle specie notturne.
- morti per annegamento o di stenti dovute al fatto che alcuni siti dove questi animali vanno a riprodursi, rappresentano delle vere e proprie trappole a caduta (es. cisterne con pareti verticali) che ne rendono possibile l'entrata ma impossibile l'uscita.

Queste sono solo alcune delle problematiche che mettono a rischio queste specie.

I rospi sono le specie bioindicatrici per eccellenza e un loro declino dovrebbe rappresentare un campanello d'allarme che indica la sussistenza di problematiche ambientali più o meno serie. Sono inoltre dei formidabili alleati degli agricoltori: quale anello fondamentale della catena alimentare, predano una grande quantità di invertebrati dannosi all'agricoltura e contribuiscono al mantenimento di un agroecosistema in equilibrio. La diffusione di una cultura di conservazione di tali specie, induce a prodigarsi inoltre per favorire la presenza di questi animali nelle nostre campagne, magari costruendo uno stagno naturale (senza pesci rossi e testuggini americane), sistemando qua e là cataste di legna e cumuli di pietre, ampliando la rete di muretti a secco, piantando una siepe costituita da essenze autoctone, apportando delle modifiche alle cisterne già presenti (es. scivoli di legno) che permettano ai rospi di entrarvi e uscirvi agevolmente. Piccole azioni per garantire un futuro a questi straordinari animali, alla nostra identità faunistica.

Il maltrattamento, la mutilazione e l'uccisione di queste specie animali comporta la sanzione amministrativa e la perseguibilità penale.

***Chiroteri* (Pipistelli)**

I *chiroteri* sono il secondo ordine di mammiferi per numero di specie, dopo i roditori, e con 1364 specie viventi, costituiscono più del 20% delle specie di mammiferi. Essi sono utilizzati come indicatori ecologici di qualità degli habitat e di biodiversità negli ecosistemi temperati e tropicali (Kunz et alii 2009). La diversità tassonomica, ecologica, funzionale e la loro ampia distribuzione geografica, li rende particolarmente adatti come bioindicatori. Sono molto mobili e in grado di rispondere rapidamente ai cambiamenti dei loro habitat e sono sensibili agli effetti dell'intensificazione agricola e forestale. Le popolazioni di chiroteri a livello mondiale sono in fase di declino e quasi il 25% delle specie rischia l'estinzione globale (IUCN 2012). Il declino delle popolazioni è la risposta ad una serie di stress ambientali, molti dei quali sono indotti dalle attività antropiche, che hanno portato alla perdita di eterogeneità ambientale e al degrado degli habitat.

Nell'Unione Europea tutte le specie di chiroteri sono protette dalla Direttiva Habitat 92/43/CE. L'Italia è uno dei paesi con maggior numero di specie in Europa (34 specie, GIRC

2013) e ben 13 specie sono inserite nell'allegato II della Direttiva Habitat, la cui conservazione richiede la designazione di "zone speciali di conservazione (ZSC)" e 22 specie sono minacciate (Lista Rossa, GIRC 2013). Le informazioni sulla chiroterofauna presente nel SIC IT9130007 "Area delle Gravine" sono molto lacunose e nell'ambito della redazione del Piano di Gestione del SIC/ZPS Area delle Gravine non sono state effettuate indagini specifiche, per cui sono disponibili solo dati inediti relativi a specie troglifile associate ad alcuni siti ipogei. Il SIC Murgia di Sud-Est, area confinante e in continuità ecologica con l'Area delle Gravine annovera la presenza di ben 11 specie di chiroterri (fonte: PdG SIC IT9130005 "Murgia di Sud-Est"), rappresentati principalmente da pipistrelli troglifili ed un numero esiguo di specie che utilizzano anche gli alberi come siti di rifugio. Data l'assenza di un sistema di monitoraggio delle specie nel SIC, è importante la realizzazione di studi approfonditi e azioni di monitoraggio a lungo termine, condotti con metodologie scientifiche standardizzate, mediante analisi quantitativa dei dati. Nell'area di progetto, oltre ad habitat forestali di interesse comunitario, principalmente a Leccio (9340 Foreste a Quercus ilex e Quercus rotundifolia), che si estendono prevalentemente nel territorio comunale di Massafra, sono presenti anche recenti impianti di conifere. La cattiva gestione dei soprassuoli ha determinato un graduale abbandono degli habitat da parte di molte specie a vocazione forestale, tra cui anche i chiroterri. Da questo si evince che le principali minacce per la chiroterofauna che utilizza le foreste sono la perdita e l'alterazione dei siti di rifugio, rappresentati principalmente da alberi morti in piedi e grandi alberi vecchi con cavità, e la perdita di eterogeneità della struttura forestale. È bene evidenziare che l'utilizzo delle bat box negli ambienti forestali, rappresenta solo un intervento temporaneo, in grado di sostituire momentaneamente i rifugi naturali, che nel tempo devono essere ripristinati attraverso una scrupolosa gestione forestale di tipo conservativo, che preveda il rilascio di un numero sufficiente di alberi morti e con cavità.

Il maltrattamento, la mutilazione e l'uccisione di queste specie animali comporta la sanzione amministrativa e la perseguibilità penale.

La *testuggine di Hermann* (*Testudo hermanni* Gmelin, 1789)

È una specie endemica delle coste del Mediterraneo settentrionale, con un'areale di distribuzione discontinuo che va dalla Catalogna (Spagna) fino alla Turchia europea. La distribuzione in Italia è frammentata lungo la penisola e soprattutto sul versante tirrenico. Sul versante adriatico le popolazioni autoctone più consistenti rimangono in Puglia e Molise.

La testuggine di Hermann è considerata dall'International Union for Conservation of Nature (IUCN) specie Near Threatened, ossia "Prossima alla Minaccia" mentre in Italia è specie "In Pericolo". È inoltre specie rigorosamente protetta dalla Convenzione di Berna ed è inserita come specie prioritaria negli allegati II e IV della Direttiva Habitat (92/43/CE). Le principali minacce alla specie sono l'alterazione e la distruzione degli ambienti in cui la specie sopravvive, l'urbanizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture turistiche, le moderne pratiche agricole (con lavorazioni intensive e massiccio uso di biocidi), gli incendi, il prelievo in natura a scopo commerciale e l'inquinamento genetico derivante dall'introduzione in natura di individui appartenenti a popolazioni non autoctone. Nel caso sia rinvenuta in natura è assolutamente vietato prelevarla: la detenzione in cattività è reato penale.

Il maltrattamento, la mutilazione e l'uccisione di queste specie animali comporta la sanzione amministrativa e la perseguibilità penale.

Il Geco (*Tarentola mauritanica*)

Tra le numerose specie che si possono incontrare e riconoscere nella "Terra delle Gravine", vi sono piccoli rettili speciali: i gechi, un chiaro esempio di come la biodiversità sia un tesoro da preservare. Si distinguono il **Geco comune (*Tarentola mauritanica*)**, il **Geco verrucoso (*Hemidactylus turcicus*)** e il Geco di **Kotschy (*Mediodactylus kotschy*)**, indicato anche con il nome di ***Cyrtopodion kotschy***.

Quest'ultimo si differenzia dai primi due per la distribuzione, per l'habitat e, soprattutto, proprio per le caratteristiche dei suoi arti, lunghe dita, che inconfondibilmente lo rendono unico e speciale. Pare sia stato introdotto con i carichi di legname provenienti dai Balcani dove è molto diffuso, ed in Italia è presente solo in Puglia e in alcune zone della Basilicata, ama vivere nei nostri tradizionali muretti a secco, dove trova cibo e riparo e non possiede i cuscinetti adesivi. Mostra comunque grande agilità negli spostamenti e spesso viene confuso con le "cugine" lucertole. Questi favolosi rettili che si ha la fortuna di osservare nel tarantino hanno qualcosa di straordinario. A differenza degli altri due gechi non possiedono le lamelle, ma hanno delle dita lunghissime che se da un lato fanno perdere di adesione ai muri verticali, dall'altro permettono loro di fuggire velocemente per nascondersi nelle pietraie submurgiane. Piccoli e molto rari da osservare, possiedono pupille verticali di colore grigio scuro. La testa è sfilata così come il corpo. Può avere delle bande sul dorso.

Una particolarità di questo geco è che preferisce le ore diurne per uscire allo scoperto, godere dei raggi solari e cacciare insetti. E' definito semidiurno. E' molto docile e difficilmente si dimena se viene catturato e perde la coda se si sente aggredito. I gechi sono infatti innocui e generalmente fuggono alla vista di un essere umano. Non sono pericolosi, anzi, questi animali sono particolarmente utili poiché si cibano di insetti fastidiosi come mosche e zanzare, oltre a moscerini e falene. Un solo geco è in grado di mangiare fino a duemila zanzare in una sola notte, rivelandosi molto più efficace di qualsiasi altro rimedio contro questi insetti. Se un geco entra dentro casa non occorre fare nulla: probabilmente si è solo perso e troverà da solo la via d'uscita. Catturare un geco può essere complicato e il modo migliore per allontanarlo è quello di lasciare leggermente aperta una porta o una finestra. Il geco lascerà spontaneamente la nostra casa, che percepisce come un ambiente ricco di pericoli, e andrà via da solo.

Il maltrattamento, la mutilazione e l'uccisione di queste specie animali comporta la sanzione amministrativa e la perseguibilità penale.

CAPITOLO VIII - CIMITERO PER ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 40 - Finalità

La finalità di un cimitero per animali è di consentire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti. Il Cimitero animali potrà essere istituito su iniziativa pubblica o privata e dovrà ottemperare alle normative di legge regionale in materia e alle condizioni di controllo in materia emesse dal Comune di Massafra. La costruzione del cimitero dovrà essere conforme ai regolamenti urbanistico e cimiteriale e soggetta alla normativa edilizia vigente. La gestione di un eventuale cimitero comunale potrà essere

assegnata tramite le formule di gestione e con le procedure ammesse e consentite dal quadro normativo di tempo in tempo vigente.

Definizione e prescrizioni

1. Il cimitero degli animali di affezione ha la finalità di consentire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti.

2. La realizzazione del sistema cimiteriale deve garantire la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ambiente, secondo le prescrizioni disciplinate dal regolamento di Polizia Mortuaria

3. Le spoglie degli animali d'affezione" quali, ad esempio, cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, pesci ornamentali, e altri animali domestici di piccole dimensioni, possono essere accolte nel cimitero preposto a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del vigente Regolamento comunale di Igiene e Sanità.

4. Il cimitero d'animali d'affezione può essere realizzato su iniziativa privata o pubblica ed essere ubicato su terreno destinato a tale uso urbanistico.

5. Le associazioni o privati potranno destinare a Cimitero per animali d'affezione appezzamenti di terreni di loro proprietà o terreni in affitto (in tutto o in parte), purché con contratto almeno trentennale.

6. In caso di iniziativa pubblica dovrà essere selezionato, con le procedure previste dalle norme di tempo in tempo vigenti, il soggetto attuatore e gestore della struttura.

7. Le strutture cimiteriali devono essere gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dall'art. 19 del Reg. CE 1069/2009 e dall'All. VI – Cap. III del Reg. UE 142/2011 e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamento alle falde freatiche.

8. L'intervento, sia esso di natura pubblica che privata, sarà soggetto alla disciplina urbanistico-edilizia appositamente emanata dal Comune di Massafra. (Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 09/06/2020)

CAPITOLO IX - CIRCHI, SPETTACOLI E MOSTRE ITINERANTI

Art. 41 – Prescrizioni

1. I circhi, le attività di spettacolo e le mostre itineranti con utilizzo di animali sono in ogni caso obbligati al rispetto delle prescrizioni contenute nelle "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", emanate dalla Commissione Scientifica CITES con Delibera del 13 aprile 2006, e successive modificazioni, che si intendono integralmente recepite in questo Regolamento come requisiti minimi.

2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, l'area di attendamento dei circhi deve essere delimitata, a cura dei gestori dei circhi stessi, con doppia recinzione.

3. Il Comune di Massafra, dall'entrata in vigore di questo Regolamento vieta sul proprio territorio l'attendamento di circhi, spettacoli e mostre itineranti con al seguito esemplari meritevoli di particolare protezione appartenenti alle seguenti specie/gruppi tassonomici: primati, cetacei, lupi, orsi, pinnipedi, rinoceronti, ippopotami, giraffe, grandi felini ed elefanti. Il divieto si estende anche alle iniziative aventi carattere meramente espositivo.

4. E' fatto obbligo ai circhi attendati sul territorio comunale con al seguito animali di:

a) assicurare che i ricoveri degli animali al seguito siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate ed escluda il rischio di fuga degli animali;

b) disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi della normativa vigente;

c) assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito;

d) non mantenere vicine specie e individui fra loro incompatibili per motivi di competizione (per differenza di età e per gerarchie sociali), di sesso, di rapporto preda-predatore.

e) non utilizzare fiamme vive negli spettacoli con animali;

f) non utilizzare gli animali prelevati in natura;

g) lasciare, al termine dell'attività, i luoghi utilizzati per gli attendamenti perfettamente puliti.

5. La concessione all'attendamento di strutture circensi e spettacoli itineranti avviene nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES <Criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti> e della normativa vigente, fermo restando la necessità del parere veterinario Asl per il nulla osta all'attendamento dei circhi con presenza di animali, ed è revocata qualora siano accertati, anche in tempi successivi all'attendamento stesso, inadempimenti e/o la perdita dei requisiti richiesti.

6. L'autorizzazione all'attendamento dei circhi equestri è rilasciata solamente a coloro che certifichino con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non avere reati pendenti ai sensi dell'art. 727 del Codice Penale.

7. In ogni caso così come nell'ambito delle attività commerciali ambulanti ed occasionali, gli animali esposti dovranno essere adeguatamente protetti dal sole e dalle intemperie ed avere a disposizione alimenti, acqua e lettiera sufficienti.

8. Non potranno essere esposti cuccioli da svezzare o madri in allattamento. Gli animali dovranno possedere tutta idonea copertura anticorpale, comprovata da relativa documentazione sanitaria. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, nei confronti dei responsabili degli esercizi di cui al comma 1 del presente articolo, che non ottemperino alle disposizioni impartite dal presente Regolamento, sarà ordinata la chiusura temporanea dell'attività.

Art. 42 - Autorizzazioni

1. La richiesta di autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo su aree comunali o su aree private dei circhi equestri e delle attività di spettacolo viaggiante avviene mediante

richiesta da effettuare attraverso la procedura Suap ed è necessario acquisire il parere da parte del servizio veterinario Asl competente Area A e/o Area C.

2. La concessione all'attendamento di strutture circensi e spettacoli itineranti è revocata qualora siano accertati, anche in tempi successivi all'attendamento stesso, inadempimenti e/o perdita dei requisiti richiesti.

CAPITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale, alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, nelle forme e con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), le sanzioni amministrative elencate nella sottostante tabella, e, per quanto non previsto nella tabella, le disposizioni dell'art 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Tabella Sanzioni amministrative pecuniarie del presente Regolamento

Articolo	Descrizione	Sanzioni Valori minimi e massimi (€)
10.1	Mancata identificazione e iscrizione in Anagrafe regionale degli animali d'affezione	Da 100,00 a 600,00
11	Mancato rispetto delle prescrizioni generali per la tutela del benessere degli animali d'affezione	Da 200,00 a 600,00
12	Mancato rispetto delle prescrizioni generali per la tutela del benessere dei cani e dei gatti	Da 200,00 a 600,00
12.1 lett g	Taglio o modifica di code ed orecchie di animali domestici, taglio 1 ^a falange dito di gatti ovvero praticare la onisectomia o operare la devocalizzazione	Reato
12.2	Mancato conseguimento del patentino di cane speciale	Da 200,00 a 600,00
13	Mancato rispetto delle prescrizioni generali per la tutela del benessere degli equidi	Da 200,00 a 600,00
14	Mancato rispetto delle prescrizioni generali per la tutela del benessere degli uccelli d'affezione, in cattività	Da 200,00 a 600,00
15	Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere dei pesci, anfibi, testuggini, rettili e invertebrati a vita prevalentemente acquatica, in cattività	Da 200,00 a 600,00
16	Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere dei rettili (specie terricole) in cattività	Da 200,00 a 600,00
17	Mancato rispetto delle prescrizioni per la tutela del benessere degli invertebrati terrestri, in cattività	Da 100,00 a 300,00
18	Accattonaggio con esibizione di animali nelle condizioni vietate	Da 100,00 a 300,00
19	Uso di botti, petardi e fuochi d'artificio non autorizzati	Da 200,00 a 600,00

20.1	Mancata custodia dei cani in pubbliche vie, luoghi aperti al pubblico e locali pubblici. I cani devono essere condotti al guinzaglio utilizzato a una misura non superiore a mt. 1,50 o, comunque, alla lunghezza massima stabilita per legge. Mancato possesso di museruola	Da 50,00 a 150,00
20.2	Mancata rimozione delle eventuali deiezioni e il ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi	Da 100,00 a 300,00
20.3	Mancata comunicazione al Sindaco e al pubblico del divieto di accesso agli animali nei locali pubblici. Mancato controllo degli animali nei locali pubblici. Mancato ripristino della pulizia e dell'igiene dei luoghi in caso di necessità.	Da 100,00 a 300,00
21.1	Assenza di Guinzaglio e Museruola	Da 50,00 a 150,00
21.1	Assenza del proprietario o detentore e mancato controllo degli animali	Da 100,00 a 300,00
21.1	Mancata raccolta e asportazione delle feci	Da 100,00 a 300,00
21.2 lett. b	Mancato allontanamento dalle aree per i cani, nei casi previsti.	Da 100,00 a 300,00
21.2 lett. f	Introduzione nelle aree per i cani di cani condotti da soggetti non idonei a trattenerli efficacemente all'occorrenza.	Da 100,00 a 300,00
22.1 lett b	Mancato allontanamento tempestivo dall'area sgambatura del cane, qualora non si riesce a controllarne il corretto comportamento	Da 100,00 a 300,00
22.1 lett d	Mancata raccolta delle feci dell'animale	Da 100,00 a 300,00
22.1 lett f	Introduzione di cani che accedono alle aree di cui al comma 1 condotte da persone non idonee a trattenerli efficacemente all'occorrenza	Da 100,00 a 300,00
24.4	Conduzione di cane in spiagge non autorizzate	Da 100,00 a 300,00
24.9	Mancata raccolta delle feci depositate dagli animali, propri o di cui si è detentori, su spiagge libere o private	Da 100,00 a 300,00
24.13	Accesso a spiagge libere o private ai cani femmina in periodo astrale (calore) e ai cani con sindrome aggressiva	Da 200,00 a 600,00
25.1	Mancata raccolta delle feci depositate dagli animali, propri o di cui si è detentori, su suolo urbano, nei parchi e giardini o all'interno di luoghi aperti al pubblico e locali pubblici, comprese le aree sgambatura cani	Da 100,00 a 300,00
27.1	Possesso o detenzione di animali a scopo amatoriale, in condizioni tali da causare problemi di natura igienico sanitaria o da recare pregiudizio agli animali stessi o alle persone e disturbo alla quiete pubblica	Da 200,00 a 600,00
27.2	Detenzione nel territorio comunale di animali inseriti in Allegato 2 al presente regolamento	Da 200,00 a 600,00
27.4	Mancato rispetto delle condizioni per l'allevamento amatoriale.	Da 200,00 a 600,00

28.2	Mancata comunicazione all' RBA delle attività di I.A.A.	Da 100,00 a 300,00
28.5	Utilizzo in I.A.A. di specie diverse da quelle comprese nell'elenco di cui all'art. 8 delle Linee Guida nazionali e uso di animali in età subadulta.	Da 100,00 a 300,00
28.6	Utilizzo in I.A.A. con uso di animali in età subadulta.	Da 100,00 a 300,00
30.1 lett b	Vendita di animali ai minori di 18 anni.	Da 500,00 a 1.500,00
30.1 lett c	Esposizione di animali al pubblico, in vetrina e all'esterno di negozi sulla pubblica via	Da 200,00 a 600,00
30.1 lett d	Vendita di specie elencate nell'Allegato 2 al presente regolamento	Da 200,00 a 600,00
30.1 lett e	Vendita di mammiferi prima dell'età dello svezzamento naturale e mancata attestazione del sesso	Da 200,00 a 600,00
30.1 lett f	Assenza del registro di carico e scarico degli animali, nelle attività commerciali	Da 1.000,00 a 3.000,00
30.1 lett g	Mancata consegna all'acquirente di animali di informativa apposita	Da 100,00 a 300,00
30.1 lett h	Mancata comunicazione dell'avvenuta cessazione dell'attività al Suap e all'Asl competente, entro 10 giorni dalla stessa	Da 100,00 a 300,00
30.1 lett i	Vendita di animali vivi da utilizzare per l'alimentazione di altri animali	Da 100,00 a 300,00
31.1	Vendita di animali nei mercati all'aperto e nei luoghi aperti al pubblico	Da 100,00 a 300,00
31.2	Vendita oppure offerta anche senza corrispettivo, di animali nei luoghi pubblici	Da 100,00 a 300,00
32.1	Esposizioni o manifestazioni temporanee, anche di carattere tradizionale o rievocativo, e spettacoli aperti al pubblico con l'utilizzo di animali, effettuate senza autorizzazione. Svolgimento di Cinodromi.	Da 200,00 a 600,00
32.3	Esposizione di animali non svezzati, cani e gatti di età inferiore a 90 giorni	Da 200,00 a 600,00
32.5	Assenza di registro degli animali presenti nelle manifestazioni temporanee	Da 200,00 a 600,00
32.8	Mancata presenza e/o reperibilità di un veterinario nelle manifestazioni temporanee con utilizzo di animali	Da 200,00 a 600,00
32.11	Liberazione di animali in occasione di feste, ricorrenze, ecc.	Da 200,00 a 600,00
34.7	Ostacolo all'attività di gestione di colonia felina, danneggiamento manufatti o oggetti per la cura della stessa.	Da 200,00 a 600,00
37.2	Molestie o cattura mammiferi, uccelli e la fauna minore; danneggiamento habitat	Da 200,00 a 600,00
37.3	Rilascio nell'ambiente di animali selvatici non autorizzati	Da 200,00 a 600,00
37.5	Uso di dissuasori meccanici di appoggio per uccelli	Da 200,00 a

	non consentiti; uso di reti antiuccelli	600,00
37.9	Potatura e abbattimento degli alberi e delle siepi al di fuori dei periodi consentiti	Da 200,00 a 600,00
37.12	Salvaguardia dei nidi di rondini e balestrucci – mancato rispetto delle disposizioni per gli interventi edilizi su edifici esistenti.	Da 200,00 a 600,00
37.13	Mancato utilizzo di dissuasori e altri accorgimenti per scongiurare l'impatto di avifauna con superfici riflettenti	Da 200,00 a 600,00
38.2	Danneggiamento o distruzione dei siti riproduttivi e dei nidi di specie migratorie	Da 200,00 a 600,00
39	Maltrattamento e mutilazione di specie animali: Falco Grillaio, Rospo Smeraldino, Chiroteri, Testuggine di Hermann, Geco	Da 200,00 a 600,00
41.1	Mancato rispetto linee guida CITES.	Da 200,00 a 600,00
41.2	Circhi: assenza doppia recinzione	Da 200,00 a 600,00
41.3	Utilizzo nei circhi, spettacoli e mostre itineranti con al seguito esemplari meritevoli di particolare protezione appartenenti alle seguenti specie/gruppi tassonomici: primati, cetacei, lupi, orsi, pinnipedi, rinoceronti, ippopotami, giraffe, grandi felini ed elefanti. Il divieto si estende anche alle iniziative aventi caratteristiche meramente espositive	Da 200,00 a 600,00

Di seguito si riporta la Tabella delle Sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L.R. Puglia n. 2 del 7/02/2020.

Tabella Sanzioni amministrative pecuniarie L.R. PUGLIA n. 2/2020

ARTICOLO	Descrizione	Sanzioni Valori minimi e massimi (€)
30.1 lett. a	chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione	Da 1.000,00 a 3.000,00 oblazione 1.000
30.1 lett. b	il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale	Da 150,00 a 450,00
30.1 lett c	l'inosservanza dei criteri previsti dall'articolo 7 L.R. Puglia n. 2/2020, salvo che il fatto non costituisca reato	Da 1.000,00 a 3.000,00 oblazione 1.000,00
30.1 lett d	chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui all'articolo 16 L.R. Puglia n. 2/2020	Da 100,00 a 600,00 oblazione 200,00
30.1 lett e	chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 21 L.R. Puglia n. 2/2020	Da 1.000,00 a 3.000,00 Oblazione 1.000,00
30.1 lett f	chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 22, L.R. Puglia n. 2/2020, salvo che il fatto non costituisca reato	Da 500,00 a 1.500,00 Oblazione 500,00

30.1 lett g	le violazioni di cui all'articolo 23 L.R. Puglia n. 2/2020, salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00	Da 200,00 a 600,00 Oblazione 200,00
30.1 lett h	chiunque detiene animali in maniera non conforme a quanto stabilito all'articolo 24, commi 1 e 2 L.R. Puglia n. 2/2020, salvo che il fatto non costituisca reato;	Da 200,00 a 600,00 Oblazione 200,00
30.1 lett i	chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 24, comma 2 L.R. Puglia n. 2/2020 è punito con la sanzione da euro 500,00 a euro 1.500,00;	Da 500,00 a 1.500,00 Oblazione 500,00
30.1 lett j	violazione di cui all'articolo 24, comma 3 L.R. Puglia n. 2/2020, salvo che il fatto non costituisca reato	Da 100,00 a 300,00 Oblazione 100,00
30.1 lett k	violazione di cui all'articolo 24, comma 4 L.R. Puglia n. 2/2020	Da 100,00 a 300,00 Oblazione 100,00
30.1 lett l	violazione di cui all'articolo 24, comma 5 L.R. Puglia n. 2/2020	Da 500,00 a 1.500,00 Oblazione 500,00
30.1 lett m	chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 24, comma 6 L.R. Puglia n. 2/2020,	Da 1.000,00 a 3.000,00 Oblazione 1.000,00
30.1 lett n	violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1 L.R. Puglia n. 2/2020	Da 50,00 a 150,00 Oblazione 50,00
30.1 lett o	violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2 L.R. Puglia n. 2/2020	Da 100,00 a 300,00 Oblazione 100,00

2. Le sanzioni amministrative nelle sopra riportate tabelle si intendono come immediatamente applicabili da parte degli organi di vigilanza di cui all'art. 44.

3. Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative comminate per le violazioni di cui al presente Regolamento e della Legge Regione Puglia n. 2 del 7/02/2020, ad esclusione di quelli di spettanza dell'ASL e di spettanza statale dovranno essere acquisiti al Bilancio comunale e destinati ad attività inerenti la tutela degli animali e contrasto al Randagismo.

Art. 44 - Vigilanza.

1. Salve le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento sono preposti i corpi della polizia municipale, le altre forze di polizia, nonché gli organi di vigilanza delle ASL e le guardie ecologiche volontarie (GEV) nominate con il procedimento, alle condizioni e con le forme di coordinamento previsti dalla legge regionale 28 luglio 2003, n. 10 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica) e dal regolamento regionale 30 marzo 2006, n. 4 (Regolamento organizzativo del servizio volontario di vigilanza ecologica).

2. Per l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza, possono essere utilizzate anche le guardie zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dell'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), nonché le GEV nominate con il procedimento, alle condizioni e con le forme di coordinamento previsti dalla L.R. Puglia n. 10/2003 e dal Regolamento Regione Puglia n. 4/2006.

Art. 45 - Sequestri e altri provvedimenti.

1. Nei casi previsti dalla medesima legge n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché ove prescritto da altra normativa.

2. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.

3. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione.

4. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

5. La violazione, conseguente alla contestazione di una casistica di inadempimento, compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

6. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, il Referente Benessere Animale (RBA) attraverso lo Sportello per i diritti degli Animali, con la collaborazione della Polizia Municipale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 46 - Attività di informazione e comunicazione

Il Comune attua iniziative di informazione e comunicazione alla cittadinanza circa i doveri e le responsabilità di chi acquista o riceve in regalo o comunque detiene un animale d'affezione, con particolare riferimento alle informazioni necessarie che ne precedono l'acquisto o l'accoglienza.

Il Comune attua altresì azioni di informazione e comunicazione sulle corrette procedure da seguire in caso di avvistamento o ritrovamento di animali abbandonati o liberi. Tali procedure vengono illustrate anche a chi si rivolge allo SDA per affidare un animale non di proprietà.

Art. 47 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, munito di clausola di immediata esecutività entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. Dallo stesso giorno sono abrogate tutte le antecedenti disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili le normative e le disposizioni vigenti.

ALLEGATO 1:

ELENCO DELLE RAZZE CANINE PER LE QUALI LA PROPRIETÀ È TENUTA A CONSEGUIRE “IL PATENTINO CANE SPECIALE”

- American Bulldog;
- Cane da pastore di Charplanina;
- Cane da pastore dell'Anatolia;
- Cane da pastore dell'Asia centrale;
- Cane da pastore del Caucaso;
- Cane da pastore Maremmano Abruzzese;
- Cane da Serra da Estrella;
- Dogo Argentino;
- Fila brasiliero;
- Perro da canapo majoero;
- Perro da presa canarino;
- Perro da presa Mallorquin;
- Pit bull;
- Pitt bull mastiff;
- Pitt bull terrier;
- Rafeiro do alentejo;
- Rottweiler;
- Rhodesian Ridgeback;
- Tosa inu.
- American Staffordshire Terrier
- Bandog + Molossoidi di grande taglia non iscritti ai libri genealogici ENCI-FCI
- Bull terrier
- Boerboel
- Cane Corso
- Cane lupo Cecoslovacco
- Cane lupo di Saarloos
- Dobermann

Inoltre, tutti gli incroci derivanti dalle razze sopra citate.

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI ANIMALI DI CUI È VIETATA LA DETENZIONE E LA VENDITA

Per alcuni Ordini, Famiglie e Generi molte specie sono già vietate dalla normativa nazionale, ma per semplicità non si riporta questa informazione e viene considerato tutto il gruppo tassonomico. La tassonomia in Tabella è quella adottata dalla International Union for Conservation of Nature (IUCN), e sarà automaticamente modificata in accordo con gli aggiornamenti tassonomici. Vedi eccezioni e deroghe nelle note.

Classe	Ordine	Famiglia	Genere	Specie (1)	Vietata la detenzione	Vietata la vendita
Reptilia (Rettili)	Testudines (Tartarughe)	Emydidae		Tutte		X
				Tutte		X
	Testudines (Tartarughe)	Geoemydida Kinosternidae		Tutte		X
Aves (Uccelli)	Struthioniformes (Struzzi)	Struthionide Casuaridae		Tutte	X	X
		Rheidae		Tutte Tutte	X	X
	Accipitriformes (Accipitriformi)			Tutte (2)	X	X
	Falconiformes (Falconidi)			Tutte (2)	X	X
				Tutte (2)	X	X
	Strigiformes (Strigiformi)				X	X
Mammalia Mammiferi	Monotremata (Monotremi)			Tutte	X	X
	Didelphimorphia (Opossi)			Tutte	X	X
	Paucituberculata (Paucituberculati)			Tutte	X	X
	Microbiotheria (Microbioteridi)			Tutte	X	X
	Notoryctemorphia (Notorittidi)			Tutte	X	X
	Dasyuromorphia (Dasiuromorfi)			Tutte	X	X
	Peramelemorphia (Peramelemorfi)			Tutte	X	X
	Diprodontia (Diprotodonti)			Tutte	X	X
	Tubulidentata			Tutte	X	X

(Oritteropodidi)					
Sirenia (Sirenii)			Tutte	X	X
Afrosorcida			Tutte	X	X
(Afrosoricidi)					
Macroscelidae			Tutte	X	X
(Macroscelididi)					
Hyracoidea (Procavie)			Tutte	X	X
Proboscidea (Elefanti)			Tutte	X	X
Cingulata (Cingolati)			Tutte	X	X
Pilosa (Pelosi)			Tutte	X	X
Scandentia (Scandenti)			Tutte	X	X
Dermoptera			Tutte	X	X
(Dermotteri)					
Primates (Prinati)			Tutte	X	X
Rodentia (Roditori)			Tutte (3)	X	X
Lagomorpha (Lagomorfi)			Tutte	X	X
Erinaceomorpha			Tutte	X	X
(Erinaceidi)					
Soricomorpha			Tutte	X	X
(Soricomorfi)					
Chiroptera (Pipistrelli)			Tutte	X	X
Pholidota (Folidoti)			Tutte		
Carnivora (Carnivori)			Tutte (4)	X	X
Perissodactyla			Tutte	X	X
(Perissodattili)				X	X
Artiodactyla			Tutte	X	X
(Artiodattili)					
Cetacea (Cetacei)			Tutte	X	X

(1) Sono esclusi dal presente divieto tutti gli animali appartenenti a razze domestiche da reddito e/o compagnia. Sono esclusi tutti gli eventuali ibridi.

(2) Deroga per tutte le specie dell'Ordine per coloro in possesso dei requisiti richiesti per attività di falconeria.

(3) Tutte, con esclusione delle famiglie: Dipodoidae, Cricetidae, Muridae.

(4) Tutte, con esclusione del furetto domestico.